Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 182 del 7 agosto 2014 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 agosto 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 66

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2).

SOMMARIO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2). (14A06062). . . . . . *Pag.* 1

Tabella 1 . . . . . . » 2

Tabella 2 . . . . . . » 3

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2).

Vengono qua riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 giugno 2014 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione e pervenuti al Ministero degli affari esteri entro la stessa data. L'elenco di detti Accordi risulta dalla Tabella n. 1.

Eventuali altri Accordi, entrati in vigore entro il 15 giugno 2014 ed i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri, saranno pubblicati nel prossimo Supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale*.

Quando tra i testi facenti fede di un Accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo in lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede, se pervenuta.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la Tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a Legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA ENTRO IL 15 giugno 2014 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

	Data, luogo della firma, titolo	**Data di entrata in vigore**
1	12,12,2012 - Tirana Accordo tra Italia e Albania per la realizzazione del programma "progetto pilota per l'istituzione di un sitema di assicurazioni agevolate per la copertura dei rischi agricoli	02,04,2014
2	28,12,2011 - Beirut Accordo tra Italia e Libano per l'iniziativa "sostegno alla riforma delle finanze municipali"	10,12,2013
3	27,09,2013 - Washington Memorandum cooperazione tra ASI e NASA per la missione "bepicolombo"	27,09,2013
4	27,01,2014 - Addis Abeba Accordo tra Italia e Etiopia per la realizzazione del programma "contributo italiano al ADG fund"	30,05,2014
5	11,09,2013 - Roma MOU tra Italia e Thailandia per la cooperazione nel settore delle PMI	29,04,2014
6	06,02,2010 - Roma Accordo tra Italia e Montenegro per la costruzione di una interconnessione elettrica sottomarina	05,05,2011
7	16,04 e 23,05,2014 Accordo tra Italia e Polonia per l'attivita' lavorativa dei familiari del personale Diplomatico, Consolare e Tecnico Amministrativo	28,05,2014

TABELLA 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

	Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
1	30,04,2003 - Lusaka Accordo tra Italia e Zambia sulla promozione e protezione investimenti *Legge 30 giugno 2004, n. 181 - G.U. n. 170 del 22 luglio 2004*	12,02,2014

SCHEDA PER: Gazzetta Ufficiale

FIRMA: 12.12.2012	**ENTR.VIGORE: 02.04.2014**	**IN VIGORE: SI**

PAESE: ALBANIA

MATERIA: Cooperazione

POSIZIONE:	**DEPOSITO:** Busta n.

TITOLO:

Accordi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per la realizzazione del Programma "Sviluppo sostenibile del settore olivicolo albanese (ASDO)", del programma (ARDA) per l'erogazione dei contributi in agricoltura e del programma "progetto pilota per l'istituzione di un sistema di assicurazioni agevolate per la copertura dei rischi agricoli"

FIRMATI a: Tirana	**il: 12.12.2012**
NOT. ( ) **Italia:** **Controparte:** **Ricezione:**	**Comunicato G.U.:** **(Tabella II:**)

DATA ENTR. VIGORE: Alla data della recezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate il completamento delle procedure nazionali necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo. (art. 16).

DURATA: gli Accordi resternno in vigore fino alla durata del credito d'aiuto

DEN./DEC.:

CLAUSOLA ENTR.VIGORE: Art. 16	**ADEMPIMENTI INTERNI:**
"Ogni Parte dovrà notificare all'altra per iscritto il completamento delle procedure nazionali necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo. Questo accordo entrerà in vigore dalla data di ricezione dell'ultima di tali notifiche."	Ratifica presidenziale senza legge di autorizzazione
Lingue ufficiali: italiano, albanese.	**Uff. negoziatore:** DGCS UFFICIO III

ACCORDO

TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA

Per la realizzazione del PROGRAMMA

"PROGETTO PILOTA PER L'ISTITUZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI ASSICURAZIONI AGEVOLATE PER LA COPERTURA DEI RISCHI AGRICOLI"

PREMESSO

che il 2 dicembre 2008 è stato firmato a Tirana l'Accordo quadro di cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania;

che il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo) e il Governo d'Albania (Ministero dell'Agricoltura, Alimenti e Protezione del Consumatore), entrambi d'ora in avanti definiti come "*le Parti*", hanno concordato di sottoscrivere questo accordo (d'ora in avanti definito come "*l'Accordo*");

che il Protocollo bilaterale di Cooperazione allo Sviluppo 2010-2012, sottoscritto in data 12 Aprile 2010, prevede un finanziamento a credito d'aiuto, dell'ammontare di 10 milioni di Euro, per un "Programma di modernizzazione del settore agricolo" che include tre iniziative: i) la creazione di uno schema assicurativo in favore delle PMI agricole; ii) rafforzamento della "Agenzia dei Pagamenti - ARDA" e iii) rafforzamento dell'olivicoltura;

che in data 03-06-2011, con lettera prot. N. 2533/1, la Parte albanese ha trasmesso la proposta progettuale denominata **"Progetto pilota per l'istituzione e sperimentazione di un sistema di assicurazioni agevolate per la copertura dei rischi agricoli"**, richiedendo, all'uopo, alla Parte italiana un finanziamento dell'importo di Euro 2.000.000,00;

che a seguito dell'istruttoria progettuale svolta dai competenti uffici DGCS, il Comitato Direzionale del Ministero del Ministero degli Affari Esteri-Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAE-DGCS) italiano, con Parere n.3 nella seduta dell'8 giugno 2012 ha approvato la concessione di un credito d'aiuto di 2.000.000,00 Euro, per la realizzazione dell'iniziativa **"Progetto pilota per l'istituzione e sperimentazione di un sistema di assicurazioni agevolate per la copertura dei rischi agricoli"**, qui di seguito denominata il "PROGRAMMA".

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
CONTENUTI E DEFINIZIONI DELL'ACCORDO

1.1. L'Accordo è composto da 15 articoli e dai seguenti quattro Allegati:

ALLEGATO 1 – Sintesi del PROGRAMMA;

ALLEGATO 2 – Criteri di eleggibilità, clausole etiche e principi generali dei contratti;

ALLEGATO 3 – Piano finanziario

ALLEGATO 4 – Modalità di esecuzione e gestione del credito d'aiuto.

1.2. Gli Allegati sopra menzionati sono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

1.3. Le parole e acronimi menzionati qui di seguito nel testo hanno il seguente significato:

AMBASCIATA D'ITALIA	Ambasciata d'Italia a Tirana
AT	Assistenza tecnica fornita nell'ambito del PROGRAMMA
CONVENZIONE FINANZIARIA	Accordo tra il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania, rappresentato dal Ministero delle Finanze Albanese, ed il Gestore del Fondo Rotativo, per il finanziamento del PROGRAMMA
DONATORE	Governo Italiano
GFR	Gestore del Fondo Rotativo: Istituto finanziario italiano, che gestisce per conto del Ministero dell'Economia e Finanze italiano i fondi del credito d'aiuto previsti nell'Accordo, ovvero Artigiancassa
MAAPC	Ministero dell'Agricoltura, Alimenti e Protezione del Consumatore albanese
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano
MFA	Ministero delle Finanze Albanese
PMU	"*Programme Management Unit*"
SC	*Steering Committee*
UTC	Unità Tecnica Centrale del MAE – DGCS
UTL	Unità Tecnica Locale – Ufficio di Cooperazione allo Sviluppo dell'Ambasciata d'Italia a Tirana

Articolo 2
SCOPO DELL'ACCORDO

2.1. Il presente Accordo mira a disciplinare gli impegni reciproci delle due Parti per la corretta esecuzione del PROGRAMMA.

2.2. A tal fine l'Accordo sancisce l'impegno di entrambe le Parti al rispetto del PROGRAMMA, con particolare attenzione ai Termini e Condizioni per l'utilizzo del relativo credito.

Articolo 3
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.1. Il PROGRAMMA, la cui sintesi è riportata nell'Allegato 1, si propone l'obiettivo generale di contribuire alla stabilizzazione del reddito della popolazione albanese dedita all'agricoltura.

3.2. L'obiettivo specifico del PROGRAMMA si propone di istituire e sperimentare a livello nazionale un sistema assicurativo agricolo agevolato contro i rischi di calamità naturali, prendendo come pilota il settore viticolo.

Articolo 4
IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal MAE-DGCS, si impegna a finanziare il PROGRAMMA con una somma di 2.000.000,00 di EURO a credito di aiuto, che sarà reso disponibile presso Artigiancassa e sarà erogato secondo quando precisato negli Allegati 3 e 4.

Articolo 5
IMPEGNI DEL GOVERNO ALBANESE

Il Governo albanese si impegna a:

5.1. garantire la realizzazione del PROGRAMMA in conformità al presente Accordo. A tal fine sarà responsabile della supervisione delle attività e intraprenderà le azioni necessarie e gli impegni iniziali stabiliti nel "quadro logico" del PROGRAMMA, come indicato nell'Allegato 1;

5.2. rendere operative tutte le azioni, attività ad atti formali indispensabili per la buona riuscita del PROGRAMMA;

5.3. costituire presso il MAAPC, che diverrà Ente Esecutore, la PMU (*Project Management Unit*) che provvederà a coordinare le funzioni di natura tecnica e gestionale necessarie alla realizzazione del PROGRAMMA;

5.4. fornire piena collaborazione al MAE/DGCS per le attività di monitoraggio del programma e per l'accesso alla documentazione esistente;

5.5. rimborsare le somme ricevute a credito di aiuto, secondo i termini e le condizioni stabilite nell'articolo 8.

Articolo 6
STRUTTURE DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

La struttura gestionale e le modalità di realizzazione del PROGRAMMA, come dettagliato negli Allegati 1 e 4, prevedono:

6.1. il MAAPC, che realizzerà il PROGRAMMA e metterà a punto gli accordi necessari con gli enti competenti, firmerà i contratti richiesti e sarà responsabile per l'utilizzo dei fondi e del credito di aiuto secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Convenzione Finanziaria;

6.2. il MFA, che stipulerà la Convenzione Finanziaria;

6.3. lo *Steering Committee* (SC), che sovrintenderà sull'efficacia e l'efficienza del PROGRAMMA e svolgera' le sue funzioni secondo quanto stabilito nell'Allegato 1. Esso sarà composto da un rappresentante del MAAPC, da un rappresentante del MAE-DGCS anche attraverso l'Ambasciata d'Italia/UTL e, in qualità di osservatore, da un rappresentante dell'ente realizzatore;

6.4. la *Project Management Unit* (PMU), che rimarrà operativa per tutta la durata del PROGRAMMA e sarà incaricata dell'esecuzione e gestione del PROGRAMMA e del coordinamento con tutti gli organi sopra indicati garantendo il rispetto delle procedure definite nell'Accordo;

6.5. il MAE-DGCS, che assicurerà l'erogazione delle risorse finanziarie a credito secondo le modalità previste dalla normativa italiana vigente, sinteticamente indicata nel presente

Accordo. Il MAE-DGCS, in collaborazione con il MAAPC, avrà inoltre il compito di supervisionare l'andamento del PROGRAMMA. Il MAE-DGCS opererà attraverso gli uffici competenti per l'espletamento dei propri compiti. In particolare, l'UTC del MAE/DGCS assicurerà tutte le funzioni di natura tecnica a supporto del PROGRAMMA;

6.6. Artigiancassa, che su istruzioni del MAE-DGCS e del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano, stipulerà con il Ministero delle Finanze albanese (MFA) una Convenzione finanziaria che regolerà l'utilizzo dei fondi a credito di aiuto. Nel quadro di detta Convenzione Finanziaria, Artigiancassa erogherà il credito secondo quanto disposto nell'art. 9 e nell'Allegato 3 del presente Accordo, seguendo le modalità e le procedure specificate nella suddetta Convenzione Finanziaria;

6.7. l'Ambasciata/UTL a Tirana, che assicurerà tutte le funzioni di natura tecnica necessarie ad assicurare il corretto andamento delle attività. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, l'Ambasciata/UTL assicurerà inoltre i necessari contatti con le controparti del PROGRAMMA, curando, tra altro, la ricezione e la trasmissione di tutta la documentazione ufficiale.

Articolo 7
TERMINI E CONDIZIONI DEL CREDITO DI AIUTO

Le condizioni finanziarie del credito di aiuto prevedono i seguenti termini:

- Durata: 26 anni, di cui 16 anni di grazia senza pagamento del capitale.
- Tasso di interesse: 0,0%

Sulla base delle attuali condizioni finanziarie, il credito di aiuto prevede un tasso di concessionalità pari al 60%.

Articolo 8
MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO D'AIUTO E PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Sulla base delle procedure in vigore presso il MAE/DGCS i passi principali da seguire, per l'utilizzo del fondo a credito di aiuto, sono i seguenti (meglio specificati nell'Allegato 4):

8.1. firma del presente Accordo di PROGRAMMA, che riassume i contenuti dell'iniziativa, fissa gli impegni delle parti nella realizzazione dell'intervento ed i rispettivi seguiti operativi;

8.2. emissione da parte del Ministero dell'Economia italiano, su proposta del MAE, di un decreto ministeriale che autorizza il Gestore del Fondo Rotativo, la banca Artigiancassa, a negoziare e firmare la Convenzione Finanziaria con il Ministero delle Finanze albanese (MFA);

8.3. stipula della Convenzione Finanziaria tra Artigiancassa e MFA;

8.4. costituzione degli organi di gestione del PROGRAMMA;

8.5. predisposizione da parte della PMU dei documenti per la gara, riservata a soggetti italiani pubblici e privati. Nel caso di specifiche attività di assistenza tecnica istituzionale, il MAAPC, ove possibile, affiderà direttamente l'incarico ad istituzioni pubbliche italiane;

8.6. verifica di competenza, da parte del MAE/DGCS, dei documenti di gara predisposti;

8.7. in caso di esito positivo, espletamento della suddetta gara, esame delle relative offerte da parte della Commissione di Gara, istituita dal competente ministero albanese, ed aggiudicazione;

8.8. verifica di conformità, da parte del MAE/DGCS, della procedura di selezione seguita e del contratto da stipulare e, in caso di esito positivo, stipula del contratto di servizi e forniture da parte del ministero albanese competente;

8.9. imputazione dei singoli contratti, man mano stipulati, sulla Convenzione Finanziaria.

L'aggiudicazione di servizi, lavori e forniture per la realizzazione del PROGRAMMA, verrà effettuata mediante espletamento di gare disciplinate dall'ultima versione del MANUALE DELLE PROCEDURE (PRAG) adottato dalla Commissione Europea – e relativi Annessi, adattato alla Legge 49/87 così come indicato nell'Allegato 2.

Si potranno effettuare spese in loco sino ad un massimo del 75% dell'ammontare del credito.

Articolo 9
CONDIZIONI FINANZIARIE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CREDITO D'AIUTO

Il credito d'aiuto verrà erogato secondo due modalità distinte, in base alla tipologia delle spese, come precisato in Allegato 3 e 4:

A- Per spese sostenute dall'Ente Esecutore (MAAPC), la modalità sarà la seguente:

9.1. La prima *tranche*, pari al 15% dell'importo indicato alla voce Rif. A dell'Allegato 3, sarà erogata su richiesta del MAAPC al GFR all'adempimento delle seguenti pre-condizioni:
- firma ed entrata in vigore della Convenzione Finanziaria tra il MFA ed il GFR,
- costituzione degli organi di gestione del PROGRAMMA.
- selezione della società di *Auditing*.

9.2. Il MAAPC, con il supporto della PMU, farà richiesta della seconda *tranche*, pari al 50% dell'importo indicato in Allegato 3, Rif. A, dopo approvazione ed adozione della legislazione di riferimento, evidenza di impegno di almeno l'80% della prima *tranche*, effettiva erogazione del 40% della stessa e controllo a posteriori di una società di *Auditing*. Il MAAPC allegherà alla richiesta un rapporto dettagliato e certificato dalla società di *Auditing*, che evidenzi la validità di ciascuna operazione. L'erogazione della *tranche* avverrà a seguito della verifica con valutazione positiva di tale rapporto da parte del GFR, fatto salvo quanto disposto al punto 9.5. Il GFR provvederà a informare il MAE-DGCS circa gli esiti di tale verifica.

9.3. Quando il MAACP abbia impegnato somme per un ammontare superiore all'80% sul totale erogato con la prima e seconda tranche ed effettivamente erogato il 40% delle stesse, il MAAPC, con il supporto della PMU, richiederà la terza tranche, pari al 35%, presentando un rapporto dettagliato e certificato dalla società di Auditing. L'erogazione della tranche avverrà a seguito della verifica positiva di tale rapporto da parte del GFR, fatto salvo quanto disposto al punto 9.5. Il GFR provvederà ad informare il MAE-DGCS circa gli esiti di tale verifica.

9.4. A completamento di tutte le operazioni il MAAPC presenterà un rapporto finale, certificato dalla società di Auditing. Tale rapporto dovrà essere approvato dal MAE-DGCS e dal GFR, fatto salvo quanto disposto al punto 9.5.

9.5. Il Governo albanese si impegna in maniera irrevocabile a rimborsare al GFR i fondi, che si intenderanno come mai utilizzati, nel caso in cui il controllo eseguito dalla società di *Auditing* sulla documentazione contrattuale abbia un esito negativo.

B- Per spese sostenute con aggiudicazione di gare per forniture di servizi e beni (Allegato 3, Rif. B) l'erogazione avverrà secondo la modalità descritta nell'Allegato 4, Sezione IV.

Articolo 10
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Le Parti si impegnano a porre in atto quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del PROGRAMMA, e ad effettuare un monitoraggio ed un controllo continuo sull'uso dei fondi e su ogni altra condizione menzionata nell'Accordo. In particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi sarà periodicamente valutato in accordo allo schema degli indicatori contenuti nel "quadro logico", in Allegato 1, durante le sessioni di incontro della *Steering Committee*.

Eventuali valutazioni in itinere e finali saranno a cura della DGCS. Queste saranno svolte di concerto con l'unità del MAAPC, preposta al monitoraggio dei progetti che beneficiano di finanziamenti internazionali.

Articolo 11
CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Il Governo della Repubblica Italiana è impegnato nella lotta contro la corruzione in tutte le sue manifestazioni. In particolare, al fine di evitare qualsiasi occasione di attività illegali e irregolarità in occasione della presentazione delle offerte per forniture, servizi e opere civili, il Governo italiano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti alle gare di sottoscrivere e presentare l'Annesso *Integrity Pact* unitamente alle loro offerte o ai contratti approvati. La mancata presentazione della suddetta documentazione costituirà l'automatica esclusione dalla gara o sarà motivo per applicare le rilevanti sanzioni dell'*Integrity Pact* in caso di mancato rispetto degli impegni anti-corruzione durante l'esecuzione del contratto. L'inserimento di detta clausola mira ad assicurare una corretta concorrenza ed uguali opportunità a tutti i partecipanti, nonché una corretta e trasparente esecuzione del contratto approvato.

Articolo 12
CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero sorgere nel corso dell'implementazione del PROGRAMMA dovranno essere risolte per via amichevole attraverso consultazioni tra il MAAPC e il MAE-DGCS tramite l'Ambasciata d'Italia.

Articolo 13
IMPEDIMENTI E FORZA MAGGIORE

In caso di impedimento alla realizzazione del PROGRAMMA, dovuto a cause di forza maggiore (guerra, alluvione, incendio, tifone, terremoto, conflitti di lavoro, scioperi, provvedimenti dei rispettivi Governi, impreviste difficoltà nei trasporti e altre cause) riconosciute da entrambe le Parti, o in caso di pericolo o di condizioni rischiose per il personale espatriato, saranno adottate le seguenti disposizioni:

13.1. se la durata dell'impedimento alla realizzazione del PROGRAMMA è minore di sei mesi, l'uso dei fondi non impegnati viene sospeso fino a quando il MAE-DGCS autorizzi la ripresa delle attività;

13.2. se la durata dell'impedimento è superiore a sei mesi e minore di ventiquattro, il PROGRAMMA è sospeso ed i fondi non impegnati sono mantenuti fino al venir meno dell'impedimento e al sopraggiungere dell'autorizzazione del DGCS alla ripresa delle attività;

13.3. qualora la durata dell'impedimento sia maggiore di ventiquattro mesi, le Parti sono tenute ad accordarsi sulla continuazione del PROGRAMMA ed a stabilire le successive azioni. In caso di impossibilità a continuare le attività, le parti devono decidere sulla destinazione dei fondi non impegnati. In mancanza di un accordo la Parte albanese si impegna a rimborsare le somme residue.

Articolo 14
DENUNCIA DELL'ACCORDO

Le Parti si riservano il diritto di denunciare tale Accordo qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

14.1. mancata realizzazione degli obiettivi previsti nel PROGRAMMA finanziamento per cause non imputabili alla Parte italiana;

14.2. grave errore da parte del MAAPC, quali ritardi ingiustificati e prolungati (maggiori a nove mesi) tali da minacciare il raggiungimento dell'obiettivo del PROGRAMMA, utilizzo dei

fondi per ragioni differenti rispetto a quelle previste nel presente Accordo e nella Convenzione Finanziaria, prolungato ritardo nella presentazione dei rapporti previsti;

14.3. protratto impedimento o Forza Maggiore, secondo quanto stabilito nelle clausole del precedente articolo 13;

14.4. in caso di grave errore, come da punto 14.2, il MAE-DGCS dovrà notificare l'accaduto per iscritto al MAAPC invitandolo a prendere tutti i provvedimenti necessari entro un periodo massimo di 90 giorni dalla data di notifica. Dopo questa scadenza, il MAE-DGCS si riserva il diritto di denunciare l'Accordo;

14.5. negli altri due casi sopra menzionati, il MAE-DGCS può decidere unilateralmente la denuncia dell'Accordo, notificandola con Nota Verbale al MAAPC con almeno 3 mesi di anticipo. In ogni caso, dopo tale notifica, il MAAPC è tenuto ad interrompere le attività del PROGRAMMA, salvo diverso accordo tra le Parti.

Articolo 15
MODIFICA

Le Parti possono proporre modifiche all'Accordo mediante scambio di Note Verbali. Gli emendamenti eventualmente concordati tra le Parti entreranno in vigore secondo le rispettive procedure interne all'uopo previste.

Articolo 16
ENTRATA IN VIGORE, DURATA E DENUNCIA

Ogni Parte dovrà notificare all'altra per iscritto il completamento delle procedure nazionali necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo.
Questo Accordo entrerà in vigore dalla data di ricezione dell'ultima di tali notifiche.
La durata di questo Accordo sarà pari alla durata del credito.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in Tirana il 12.12.12 in due originali, ciascuno nelle lingua italiana ed albanese. In caso di discordanza nell'interpretazione, il testo in lingua italiana è quello che prevale.

Per il Governo della Repubblica Italiana

L'Ambasciatore d'Italia a Tirana

Per il Governo della Repubblica di Albania

Il Ministro dell'Agricoltura, Alimenti e Protezione dei Consumatori

ALLEGATO 1

SINTESI DEL PROGRAMMA

"ISTITUZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI ASSICURAZIONI AGEVOLATE PER LA COPERTURA DEI RISCHI AGRICOLI"

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

L'intervento si prefigge l'obiettivo generale di migliorare le condizioni di vita della popolazione dedita all'agricoltura attraverso la stabilizzazione del reddito familiare proveniente da attività agricole anche in eventi calamitosi.

In particolare, scopo dell'intervento è l'istituzione e sperimentazione a livello nazionale di un sistema assicurativo agricolo agevolato. A tal fine è necessaria l'introduzione di un meccanismo che possa, attraverso sussidi statali, espletare il trasferimento della spesa pubblica da *ex-post*, incerta nell'"*an*" e nel "*quantum*", ad *ex-ante*, certa e determinabile a priori, con il conseguente trasferimento della volatilità del rischio al mercato assicurativo, il quale si impegna a liquidare gli eventuali eventi avversi in tempi brevi per consentire la continuità operativa del settore agricolo.

In considerazione del carattere pilota dell'iniziativa, è stato selezionato il settore viticolo come segmento pilota ove avviare la sperimentazione del sistema assicurativo agevolato.

RISULTATI ATTESI

I risultati che il progetto intende raggiungere sono i seguenti:

1. **Definito il quadro normativo di riferimento per gli incentivi assicurativi in agricoltura.**

In coerenza con l'obiettivo di adesione dell'Albania all'Unione europea, è indispensabile che la normativa per gli incentivi assicurativi, che dovrà essere adottata prima dell'avvio della sperimentazione, sia conforme agli obblighi e ai limiti imposti dalla regolamentazione europea in materia di aiuti di Stato per la copertura dei rischi climatici e fitopatologici, sulle coltivazioni e sulle strutture produttive, ed epizootici negli allevamenti zootecnici.

2. **Creata una banca dati meteo e fornitura stazioni meteo.**

Al fine di definire il rischio e, quindi, il premio assicurativo, è opportuno mettere a fattor comune i dati meteorologici rilevati nel corso degli anni e creare un sistema di rilevamento sul territorio degli avvenimenti meteorologici, investendo soprattutto in quelle aree geografiche dove sono concentrate le maggiori produzioni di uva da vino.

3. **Creato il mercato assicurativo per le agevolazioni in agricoltura.**

In considerazione del fatto che le polizze di assicurazione sono emesse dalle compagnie assicurative, è opportuno fornire assistenza agli operatori locali e supporto tecnico per gestire le polizze ed il mercato nel nuovo comparto di riferimento. A tal fine, il progetto intende istituire un gruppo di lavoro che studi una polizza di assicurazione da distribuire tra i produttori di uva da vino, individuandone sia l'oggetto di assicurazione sia il tasso di premio da far pagare agli agricoltori. Sempre sotto quest'aspetto, e al fine di mantenere contenuto il costo delle polizze di assicurazione, è fondamentale la riassicurazione statale, che espleta il compito di stanza di compensazione tra le compagnie di assicurazione albanesi ed, eventualmente, i riassicuratori internazionali.

Condizione obbligatoria, da realizzare prima della costituzione del Fondo statale per i contributi sui premi assicurativi e del Fondo di Riassicurazione, è che il quadro normativo di riferimento, predisposto nell'ambito dell'iniziativa, sia approvato e adottato dal Governo albanese.

ATTIVITA' VOLTE AL CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI

Per il conseguimento dei risultati sopra esposti, si prevede di realizzare le seguenti attività:

a. servizi di assistenza legale, tecnico-specialistica e formativa perla sperimentazione e creazione di un mercato delle assicurazioni agricole agevolate contro i rischi di avversità climatiche, come descritto nel Programma;
b. fornitura di dotazioni tecniche per la realizzazione di un reticolo meteorologico;
c. creazione di un Fondo statale per i contributi sui premi assicurativi agricoli e di un Fondo di Riassicurazione;
d. servizi di assistenza di natura tecnica al MAAPC per l'espletamento delle gare e la realizzazione del programma.

Il Programma prevede una serie di misure necessarie per assicurare la sua corretta gestione:

i. sarà costituito nell'ambito del MAAPC una PMU, che usufruirà del supporto tecnico e finanziario del Programma stesso;
ii. sarà costituito uno *Steering Committee* (SC), organo di indirizzo e controllo, che dovrà assicurare la guida strategica del programma;
iii. saranno messe a disposizione da parte del MAE/DGCS, le risorse per verifiche e/o valutazioni del Programma qualora ritenuto necessario;
iv. saranno assicurate, da parte di MAAPC, le risorse necessarie per la copertura di alcuni costi locali (tasse, oneri doganali, etc.).

Lo SC in parola, che si riunirà semestralmente e comunque ogni qualvolta ritenuto necessario su richiesta di uno dei suoi membri, avrà le seguenti funzioni:

- guidare e supervisionare l'andamento del programma;
- approvare e validare le procedure di gestione del programma;
- approvare, nel corso della prima riunione, i termini di riferimento riguardanti l'ente pubblico italiano da selezionare e gli esperti italiani che quest'ultimo metterà a disposizione;
- decidere le politiche generali e indirizzare verso le scelte strategiche;
- favorire lo scambio di esperienze e i contatti fra gli attori e gli attuatori;
- facilitare l'integrazione con altri progetti e attività che stimolino sinergie positive e costruttive, evitando azioni già effettuate da altre iniziative;
- approvare i piani operativi, i rapporti tecnici e finanziari preparati dalla PMU.

Durante la seduta del Comitato, la PMU svolgerà il ruolo di segretariato tecnico.

ALLEGATO 2

CRITERI DI ELEGGIBILITÀ, CLAUSOLE ETICHE, PRINCIPI GENERALI DEI CONTRATTI

Questo allegato armonizza l'ultima edizione delle "Norme e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e realizzazione di lavori per i contratti finanziati con il bilancio generale della Commissione Europea nel quadro dei programmi di cooperazione con paesi terzi" con i principi fondamentali della legislazione italiana relativa alle attività di "*procurement*" e di aiuto allo sviluppo. Esso va inserito altresì nel quadro dei principi fondamentali della legislazione del Paese beneficiario in materia di appalti.

1. ELEGGIBILITÀ DEL CONTRAENTE

1.1 Regole di obiettività ed imparzialità

Per evitare qualsiasi conflitto di interesse, ogni persona fisica o giuridica (ivi inclusi soggetti appartenenti allo stesso gruppo giuridico, membri di consorzi, associazioni temporanee e subappaltatori) che abbia preso parte alla preparazione del progetto dovrà essere esclusa dalle gare d'appalto o dalla presentazione di offerte per la realizzazione del medesimo.

1.2 Regole di capacità economica, finanziaria, professionale, e tecnica

I candidati/concorrenti dovranno provare che le loro capacità economiche, finanziarie, professionali e tecniche siano adeguate alla realizzazione delle attività previste dal contratto. Se non stabilito altrimenti nell'Accordo, i candidati/concorrenti dovranno provare:

1.2.1 *Capacità economica e finanziaria*: il fatturato totale dei candidati/concorrenti nei tre anni precedenti, per la stessa categoria oggetto dell'appalto, deve essere almeno equivalente all'importo massimo del contratto; le imprese costituitesi da meno di tre anni possono provare la propria capacità economica e finanziaria con qualsiasi documento che il committente reputi appropriato, da indicare nel disciplinare di gara.

1.2.2 *Capacità tecnica e professionale*: i candidati/concorrenti dovranno produrre un rapporto completo delle attività realizzate nei tre anni precedenti; le imprese costituitesi da meno di tre anni possono provare la propria capacità tecnica e professionale con qualsiasi documento che il committente reputi appropriato, da indicare nel disciplinare di gara.

1.2.3 Per i contratti di lavori, i candidati/concorrenti italiani dovranno conseguire la qualificazione in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (e successive modifiche o emendamenti dello stesso). I candidati/concorrenti non italiani dovranno conseguire le qualificazioni conformemente alle rispettive leggi nazionali.

1.3 Cause di esclusione dalla partecipazione alle gare

Sono escluse dalla partecipazione alle procedure di gara d'appalto, né possono aggiudicarsi o stipulare i relativi contratti le persone fisiche o giuridiche che:

1.3.1 Si trovano in una delle situazioni menzionate nel Decreto Legislativo italiano del 08/08/1994 n. 490 ("Antimafia"). I candidati/concorrenti italiani dovranno presentare il "certificato antimafia" emesso dalle competenti autorità italiane. I candidati/concorrenti non italiani dovranno produrre documentazione analoga, se prevista dalle rispettive legislazioni nazionali.

1.3.2 Sono in stato di fallimento o in liquidazione coatta, o si trovano sotto amministrazione giudiziaria, o in concordato preventivo, o hanno sospeso le proprie attività, o si trovano in una

qualsiasi situazione analoga a seguito di una procedura prevista dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale.

1.3.3 Sono soggette a procedimenti di dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, o di concordato preventivo, o si trovano in una qualsiasi situazione analoga a seguito di una procedura prevista dalla normativa nazionale.

1.3.4 Esse, o i loro direttori, o i loro partner/soci, sono stati condannati per un reato riguardante la condotta professionale, con una sentenza passata in giudicato.

1.3.5 Sono colpevoli di cattiva condotta professionale provata con qualsiasi mezzo che il committente sia in grado di utilizzare.

1.3.6 Non hanno adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali previsti dalla normativa del paese in cui hanno sede legale e/o dove sono chiamate ad operare.

1.3.7 Non hanno adempiuto agli obblighi fiscali previsti dalla normativa del paese in cui hanno sede legale e/o dove sono chiamate ad operare.

1.3.8 Sono colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dal MAE/DGCS come condizione per la partecipazione ad una procedura di gara o per l'aggiudicazione di un contratto.

1.3.9 Hanno precedentemente subito la risoluzione del contratto per inadempimento, nel quadro di un altro contratto con il MAE/DGCS e/o finanziato con fondi italiani.

2. PRINCIPI GENERALI DEI CONTRATTI

2.1 L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché, ogniqualvolta sia possibile, quello di pubblicità.

2.2 Previo accordo delle parti, il principio di economicità può essere subordinato a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

2.3 La procedura di affidamento deve essere annullata se vi sono meno di tre candidati/offerenti idonei.

2.4 Dovrà essere assicurato il diritto di accesso alla documentazione amministrativa formata dalla stazione appaltante, con le seguenti eccezioni:

- informazioni degli offerenti che costituiscano segreti tecnici o commerciali, attestati tali con propria dichiarazione motivata e comprovata;

pareri legali acquisiti dalla stazione appaltante per la soluzione di controversie, potenziali o in atto;

- relazioni riservate del soggetto responsabile dell'esecuzione dei lavori o dell'organo di collaudo sulle domande o riserve dell'esecutore del contratto.

2.5 I contratti non potranno essere modificati, senza esplicita approvazione del MAE/DGCS, ed in ogni caso potranno essere apportate modifiche esclusivamente nel rispetto delle clausole seguenti. Gli aggiudicatari non hanno diritto a pagamenti o rimborsi di alcun tipo per attività realizzate senza autorizzazione preventiva. Se il MAE/DGCS o il committente lo dovessero richiedere, l'aggiudicatario sarà tenuto alla rimessa in pristino, a proprie spese, della situazione precedente.

2.6 L'esecutore del contratto deve costituire una garanzia fideiussoria per assicurare il risarcimento di eventuali danni derivanti da una cattiva o parziale esecuzione del contratto. Deve altresì stipulare una polizza assicurativa per eventuali danni a terzi durante l'esecuzione del contratto.

2.7 La documentazione di gara deve specificare la base d'asta per il contratto da aggiudicare.

2.8 Varianti ai contratti di fornitura di beni e servizi sono efficaci solo dopo espressa autorizzazione del MAE/DGCS, che potrà essere concessa solo nei seguenti casi:

2.6.1 per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

2.8.2 per circostanze non previste e non prevedibili, inclusa l'intervenuta possibilità di utilizzare nuovi materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di gara, a condizione che queste migliorino la qualità del prodotto o del servizio, senza per questo aumentare l'importo contrattuale complessivo;

2.8.3 per il verificarsi di eventi connessi con la natura o la qualità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, durante l'esecuzione del contratto e che non fossero prevedibili al momento della stipula dello stesso;

2.8.4 se non altrimenti stabilito, le modifiche summenzionate non potranno aumentare o ridurre di oltre il 20% l'importo totale del contratto;

2.8.5 sono inoltre ammesse modifiche che, nell'esclusivo interesse del committente, determinino un aumento o una riduzione delle prestazioni dell'aggiudicatario sino ad un massimo del 5% del totale del contratto, a condizione che siano finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, non comportino modifiche sostanziali e le risorse finanziarie aggiuntive siano disponibili; tali modifiche potranno solamente essere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;

2.8.6 gli aggiudicatari sono obbligati ad assoggettarsi alle varianti di cui sopra alle stesse condizioni del contratto;

2.8.7 in ogni caso gli aggiudicatari hanno l'obbligo di eseguire tutte quelle varianti di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal committente, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri..

2.9 Varianti ai contratti di lavori sono efficaci solo dopo espressa autorizzazione del MAE/DGCS, che potrà essere concessa solo nei seguenti casi:

2.9.1 per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

2.9.2 per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale originale;

2.9.3 per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

2.9.4 problemi geologici non prevedibili nel progetto esecutivo;

2.9.5 per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in questo caso, I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti; gli aggiudicatari non potranno rifiutare di effettuare tali modifiche a condizione che il loro costo non ecceda il 20% del valore totale del contratto;

2.9.6 modifiche che, nell'interesse del committente, determinino un aumento o una riduzione delle prestazioni dell'aggiudicatario sino ad un massimo del 5% del totale del contratto, e che siano necessarie a migliorare la qualità delle opere/lavori, sono ammesse purché le risorse finanziarie aggiuntive siano disponibili;

2.10 I contratti non possono essere ceduti a terzi, pena la risoluzione di diritto dei contratti precedentemente aggiudicati.

2.11 Il subappalto è ammesso sino ad un massimo del 30% del valore totale del contratto. La documentazione di gara dovrà precisare se il subappalto è consentito e, nel caso, fissarne le relative condizioni. I concorrenti dovranno dichiarare, nelle loro offerte, quali forniture / servizi / lavori intendano subappaltare. Gli aggiudicatari dovranno depositare i relativi contratti di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori oggetto del subappalto. I subappaltatori dovranno essere eleggibili per le forniture / servizi / opere che dovranno realizzare, con particolare riferimento alle condizioni contenute nei paragrafi da 1.3.1 a 1.3.7 del presente allegato.

2.12 I prezzi contrattuali sono fissi e non soggetti a revisione.

2.13 I prezzi contrattuali sono espressi e pagati esclusivamente in Euro. Rischi e variazioni del tasso di cambio non sono soggetti ad alcuna compensazione.

2.14 Il contratto è risolto di diritto se gli aggiudicatari sono sottoposti a procedure di fallimento, o di liquidazione coatta, di amministrazione giudiziaria o di concordato preventivo, o si trovano in una qualsiasi situazione analoga a seguito di una procedura prevista dalla rispettiva normativa nazionale.

2.15 In caso di dolo o di colpa grave, non è ammessa limitazione di responsabilità degli aggiudicatari.

2.16 L'esecuzione del contratto è regolata dalla legge del Paese beneficiario.

2.17 La stazione appaltante deve nominare un responsabile dell'esecuzione del contratto, con compiti di controllo e di collaborazione con l'aggiudicatario e di garanzia che sia tutelato l'interesse pubblico dell'esecuzione a regola d'arte e nei tempi stabiliti dell'oggetto del contratto.

2.18 Le controversie che dovessero sorgere tra gli aggiudicatari e la stazione appaltante non sono sottoposte alla giurisdizione italiana.

2.19 La documentazione di gara dovrà contenere i principi summenzionati.

2.20 Nel caso di lacuna normativa la parte italiana si riserva il diritto di applicare i principi fondamentali della legislazione italiana.

3. COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

3.1 I costi dedotti nei contratti sono ammissibili se attuali, congrui e necessari per la realizzazione il progetto secondo il documento di progetto.

3.2 In ogni caso, i costi relativi ai seguenti beni/servizi/opere non sono considerati ammissibili:

a) beni voluttuari o di lusso (es. profumi, cosmetici, opere d'arte, bevande alcoliche, articoli sportivi, ecc.);

b) beni, servizi ed opere civili direttamente o indirettamente connesse ad attività militari e di polizia;

c) tutte le tasse e le imposte indirette (inclusa l'IVA), e i diritti doganali;

d) ammortamenti di debiti precedentemente contratti e perdite future del beneficiario o degli utilizzatori finali;

e) interessi dovuti a terzi da parte del beneficiario o degli utilizzatori finali.

4. CLAUSOLE ETICHE

4.1 Qualsiasi tentativo, da parte di concorrenti (potenziali e non), di ottenere informazioni confidenziali, di stipulare accordi illeciti con altri concorrenti, o di influenzare la stazione appaltante nelle fasi di analisi, comparazione e valutazione delle offerte, condurrà all'esclusione dalla gara del/i concorrente/i, e alla conseguente eliminazione della sua/loro offerta, oltre che all'applicazione di sanzioni amministrative.

4.2 Senza la previa autorizzazione scritta dell'autorità appaltante, gli aggiudicatari ed il loro personale, o qualsiasi altra società/impresa con la quale l'aggiudicatario dovesse essere associato o legato non potranno, nemmeno su base complementare o di subappalto, realizzare opere o fornire beni nel quadro del contratto. Questa proibizione si applica anche a qualsiasi altro progetto che potrebbe, a causa della natura del contratto, dare origine ad un conflitto di interesse dell'aggiudicatario.

4.3 Nel sottoporre la propria offerta ad una gara, i concorrenti dovranno dichiarare di non avere alcun potenziale conflitto di interessi, e di non avere alcun legame specifico con altri concorrenti o

con altre parti a vario titolo coinvolte nel progetto. Se dovesse emergere una simile situazione nel corso dell'esecuzione del contratto, gli aggiudicatari dovranno immediatamente informare la stazione appaltante.

4.4 Funzionari statali o altro personale operante nella pubblica amministrazione del Paese beneficiario, indipendentemente dalla specifica posizione amministrativa nella quale si trovano, non potranno essere assunti come esperti/consulenti dalle società/imprese partecipanti alla gara senza previa approvazione del MAE/DGCS.

4.5 Gli aggiudicatari e gli eventuali subcontraenti devono sempre agire imparzialmente e come fedeli consiglieri, in conformità al codice di condotta delle rispettive professioni. Essi non potranno fare pubbliche dichiarazioni sul progetto o sui servizi loro richiesti, senza previa approvazione della stazione appaltante. Essi (in ogni caso) non possono impegnare in alcun modo la stazione appaltante senza il di lei preventivo assenso scritto.

4.6 Per tutta la durata del contratto, gli aggiudicatari, il loro personale e gli eventuali subcontraenti dovranno rispettare i diritti dell'uomo ed impegnarsi a non offendere principi, usi e costumi politici, culturali e religiosi del Paese beneficiario. In particolare, gli aggiudicatari dei contratti dovranno rispettare gli standard fondamentali di lavoro come definiti nelle principali convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro - OIL (quali la "Convenzione sulla libertà sindacale e protezione del diritto sindacale", la "Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva", la "Convenzione sul lavoro forzato", la "Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione)", e la "Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile").

4.7 Gli aggiudicatari e gli eventuali subcontraenti non potranno accettare pagamenti connessi con il contratto, diversi da quelli previsti nello stesso. Gli aggiudicatari, il loro personale ed i subcontraenti non dovranno esercitare alcuna attività o ricevere alcun vantaggio da parte della stazione appaltante, che non siano coerenti con le rispettive obbligazioni contrattuali.

4.8 È fatto obbligo agli aggiudicatari, al loro personale e agli eventuali subcontraenti di mantenere il segreto professionale per tutta durata del contratto e anche dopo la sua conclusione. Tutti i rapporti ed i documenti redatti o ricevuti dall'aggiudicatario sono confidenziali.

4.9 Il contratto dovrà regolare l'utilizzo, da parte di tutti i contraenti, dei rapporti e dei documenti redatti, ricevuti o presentati dagli stessi durante l'esecuzione del medesimo.

4.10 Gli aggiudicatari e gli eventuali subcontraenti dovranno evitare qualsiasi rapporto/relazione che potrebbe compromettere/pregiudicare la loro indipendenza o quella del proprio personale. Se gli aggiudicatari e i subcontraenti dovessero cessare di essere indipendenti, l'autorità committente potrebbe, danni fatto salvo il risarcimento del danno, risolvere il contratto senza preavviso, e senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretese di indennizzo.

4.11 Il MAE/DGCS si riserva il diritto di sospendere o di annullare il finanziamento del progetto, qualora pratiche di corruzione di qualsiasi tipo dovessero emergere a qualunque stadio del procedimento di aggiudicazione, e qualora l'autorità committente non fosse in grado di assumere tutte le misure appropriate per porre rimedio alla situazione determinatasi. Per gli effetti di questa clausola, "pratiche di corruzione" sono le offerte di tangenti, regali, donazioni o provvigioni, intese quale stimolo o ricompensa a qualsiasi persona per aver compiuto, o essersi astenuta dal compiere, qualsiasi atto relativo all'affidamento o alla realizzazione di un contratto già concluso con l'autorità committente.

4.12 Più precisamente, tutta la documentazione di gara, ed i relativi contratti per opere, forniture e servizi, dovranno includere una clausola che preveda l'annullamento della gara d'appalto o la risoluzione del contratto qualora dovesse emergere che l'aggiudicazione o l'esecuzione del contratto abbiano causato spese commerciali non usuali. Le "spese commerciali non usuali" sono commissioni non menzionate nel contratto principale, o non derivanti da un contratto correttamente concluso e facente riferimento al contratto principale, commissioni non pagate in seguito a servizi legittimi e realmente resi, commissioni pagate in un paradiso fiscale, commissioni pagate ad un beneficiario non chiaramente identificato, o commissioni pagate ad una società che appaia essere una copertura.

4.13 Gli aggiudicatari si impegnano, qualora loro richiesto da parte del MAE/DGCS, a fornire elementi di prova per spiegare le condizioni in cui il contratto viene eseguito. Il MAE/DGCS potrà

effettuare qualsivoglia controllo, della documentazione o in loco, che ritenga necessario per raccogliere elementi di prova nei casi di sospette spese commerciali non usuali.

4.14 Gli aggiudicatari che abbiano pagato spese commerciali non usuali in progetti finanziati dal MAE/DGCS saranno soggetti, a seconda della gravità dei fatti constatati, alla risoluzione del contratto o all'esclusione permanente dall'ottenere pagamenti con finanziamenti del MAE/DGCS.

4.15 Il mancato rispetto di una o più clausole etiche da parte del concorrente o aggiudicatario e del subappaltatore, quando è previsto il subappalto, potrà determinare la loro esclusione da altri contratti finanziati - parzialmente o totalmente – dal MAE/DGCS, e l'applicazione di penali. L'individuo o l'impresa ritenuto/a responsabile dovrà essere informato/a per iscritto del fatto.

4.16 È fatto obbligo alla stazione appaltante di assicurare che le procedure di acquisizione di beni e servizi siano concluse in maniera trasparente, basata su criteri oggettivi e indipendentemente da qualsiasi influenza esterna

ALLEGATO 3

PIANO FINANZIARIO

Rif.		Gara/Tipologia	€ Aiuto Stima Euro	€ Aiuto effettivo	Modalità erogazione	Contrattista	Spese locali %
A		***Project Management Unit***	**253.915,00**		15% di anticipo alla richiesta da parte del MFA, 50% dopo approvazione ed adozione della legislazione di riferimento, evidenza di impegno di almeno l'80% della prima *tranche, effettiva erogazione del 40 % della stessa* e controllo a posteriori di una società di *Auditing*, il rimanente dopo evidenza di impegno dell'80% delle prime due *tranche, effettiva erogazione del 40% delle stesse* e rapporto positivo della società di *Auditing*	Ente esecutore è il MAAPC che istituirà una PMU per la gestione e coordinamento del Programma	MAX 75,00
	0.1	esperto italiano	112.442,00				
	0.2	personale locale	48.000,00				
	0.3	costi di gestione e funzionamento	36.000,00				
	0.4	Varie (traduzioni, interpretariato, diarie, trasferte, campagna informativa, *audit* etc)	57.473,00				
		Fondo statale per contributi sui premi assicurativi agricoli	**1.300.000,00**				
	1.1	fondo contributi premi assicurativi	1.200.000,00				
	1.2	dotazione fondo di riassicurazione	100.000,00				
		Subtotale (A)	**1.553.915,00**				
B		**Gara per fornitura di servizi e beni/Creazione mercato assicurativo agricolo**	**446.085,00**		Erogazione da parte di Artigiancassa al soggetto aggiudicatario, in seguito all'imputazione dei singoli contratti e all'esame delle fatture	D a aggiudicare tramite gara la fornitura di beni e tramite gara e/o affidamento ad istituzioni pubbliche italiane l'assistenza tecnica istituzionale	
	2.1	assistenza tecnica e legale definizione quadro normativo	44.385,00				
	2.2	assistenza specialistica per *set up* sistema rilevazione dati meteo	120.950,00				
	2.3	operatori locali	17.000,00				
	2.4	assistenza tecnica gestione mercato assicurativo agricolo e trasferimento know-how in Albania e in Italia	163.750,00				
	2.5	stazioni meteo	100.000,00				
		Subtotale (B)	**446.085,00**				
		TOTALE Programma	**2.000.000,00**				

ALLEGATO 4

MODALITÀ DI ESECUZIONE E GESTIONE DEL CREDITO D'AIUTO

SEZIONE 0 ATTIVITÀ PREPARATORIE ED EROGAZIONE DEI FONDI A GESTIONE MAAPC

1. Il MAAPC provvede a nominare i componenti della PMU (2 unità) e procede a selezionare un esperto italiano, di comprovata esperienza e capacità nel settore di intervento e conoscenza del paese, sulla base di ToR congiuntamente definiti (MAAPC/MAE-DGCS). Detto esperto, contrattato e retribuito dal MAAPC a valere sui fondi a credito di aiuto, provvederà a fornire assistenza tecnica alla PMU nello svolgimento di tutte le sue funzioni, per tutta la durata del PROGRAMMA (24 mesi).
2. Il MAAPC, con il supporto della PMU, trasmetterà la richiesta di accreditamento della prima *tranche* dei fondi secondo quanto disposto nell'Art. 9 dell'Accordo.

SEZIONE I AVVIO DELLE ATTIVITÀ E APPROVAZIONE DEL PIANO DI *PROCUREMENT*

1. La PMU, assistita dall'esperto italiano di cui al Punto 1, Sezione 0, preparerà la proposta del Piano di *Procurement* che sarà trasmesso dal MAAPC al MAE-DCGS, via Ambasciata;
2. il Piano di *Procurement* dovrà essere organizzato per gare, con l'indicazione delle somme disponibili (a livello di stima) e della tipologia di gare da seguire (sulla base delle procedure dell'Allegato 2). Tale suddivisione dovrà tenere conto della possibilità di effettuare spese in loco sino ad un massimo del 75% dell'ammontare del credito;
3. la PMU effettuerà gare aperte a soggetti italiani pubblici e privati. Nel caso di specifiche attività di assistenza tecnica istituzionale, il MAAPC, ove possibile, affiderà direttamente l'incarico ad istituzioni pubbliche italiane.
4. il MAE-DGCS esaminerà quindi il Piano di *Procurement* dal punto di vista tecnico e legale e, in caso di esito positivo, lo approverà, dandone comunicazione formale al MAAPC, via Ambasciata/UTL.

SEZIONE II EMISSIONE DEI BANDI DI GARA, PROCEDURA APPLICATIVA

La PMU istruirà la documentazione necessaria per lanciare le rispettive gare. Tale documentazione dovrà essere predisposta in conformità al Manuale delle Procedure (PRAG adottato dalla Commissione Europea – ultima versione) e relativi allegati, salvo la parte riguardante le regole sulla nazionalità e l'origine la quale verrà adattata alle specificità del credito di aiuto italiano, nonché da quando precisato in Allegato 2.

La documentazione dovrà, in ogni caso:

- specificare le "condizioni speciali" relative a ciascuna gara;
- esplicitare i criteri di valutazione che saranno adottati dalla Commissione istituita dal MAAPC.

Metodologia

1. Preparazione della documentazione di gara

La documentazione per l'affidamento di: i) servizi di servizi di assistenza tecnica per l'elaborazione della normativa di riferimento; ii) servizi di assistenza tecnica e formazione per la creazione del mercato assicurativo agricolo e iii) forniture di beni, sarà predisposta dalla PMU.

2. Verifica di conformità della documentazione di gara

La documentazione di gara, verificata e/o integrata dal MAAPC, sarà inoltrata dalla PMU presso il MAAPC all'Ambasciata/UTL, unitamente alla richiesta di pubblicazione del Bando di gara, per la verifica di conformità con il presente Accordo. Tale verifica verterà, in particolare, sulla rispondenza:

- del procedimento di gara con il Piano di *Procurement* approvato;
- dei contenuti di carattere legale con le procedure indicate nell'Allegato 2;
- delle specifiche tecniche e dei parametri di valutazione con gli obiettivi che il Programma si propone di raggiungere.

L'Ambasciata/UTL inoltrerà al MAE-DGCS la documentazione di gara per la verifica di competenza.

3. Pubblicazione del bando

In caso di verifica positiva, il bando sarà pubblicato, da parte del MAE-DGCS, sui principali quotidiani italiani e sul sito web del MAE. Il MAAPC procederà contestualmente alla pubblicazione del bando sui principali quotidiani nazionali.

SEZIONE III FASE DI AGGIUDICAZIONE – PROCEDURA APPLICATIVA

Espletamento della gara e verifica di conformità dei criteri adottati dalla Commissione di valutazione:

- il MAAPC, attraverso la PMU, seguirà l'andamento della gara, assistendo anche la Commissione di Valutazione delle offerte (designata dal MAAPC).
- Una volta completata la valutazione, prima dell'aggiudicazione formale, la PMU richiederà alla DGCS la verifica di conformità della gara.

Metodologia

1. L'esame delle offerte pervenute per ogni gara sarà effettuato da una Commissione di Valutazione costituita all'uopo dal MAAPC. All'apertura delle offerte, e in ogni caso a tutte le sedute pubbliche della Commissione di Valutazione, potrà partecipare un rappresentante designato dall'Ambasciata/UTL in qualità di osservatore. La PMU presso il MAAPC seguirà l'andamento della gara assistendo anche – ove necessario – la Commissione.
2. Per ciascuna gara, il MAAPC, tramite la PMU, trasmetterà all'Ambasciata/UTL la documentazione contenente gli atti della Commissione per la valutazione delle offerte, unitamente al contratto da stipulare e alla richiesta del nulla osta alla stipula dei contratti. Tale documentazione sarà trasmessa al MAE-DGCS dall'Ambasciata/UTL, con gli eventuali commenti.
3. Il MAE-DGCS verificherà principalmente la rispondenza legale e tecnica delle valutazioni effettuate con le procedure e i criteri/parametri previsti nel capitolato di gara.Una volta completate le verifiche, il MAE-DGCS informerà l'Ambasciata/UTL sul loro esito.
4. In caso di esito positivo (*nulla osta*), il MAAPC, assistito dalla PMU, procederà alla stipula del contratto con l'ente italiano risultato vincitore.

SEZIONE IV FASE DI IMPUTAZIONE DEI CONTRATTI ED EROGAZIONI – PROCEDURA APPLICATIVA

I contratti formalizzati tra ente aggiudicatario e il MAAPC dovranno pervenire al MAE-DGCS tramite l'Ambasciata/UTL, unitamente ad una dichiarazione di impegno della Parte albanese a fare fronte ai costi locali (imposta sul valore aggiunto, oneri doganali etc.).

Metodologia

1. Ricevuta la documentazione, il MAE-DGCS provvederà a rilasciare il *nulla osta* di autorizzazione al GFR, che imputerà il contratto sulla Convenzione Finanziaria.
2. Il GFR completerà l'istruttoria, richiedendo all'ente aggiudicatario che i beni e servizi siano di origine italiana e che le spese da sostenersi in loco e/o in Paesi terzi industrializzati non superino il valore definito in ogni contratto. Contestualmente il GFR richiederà al Mutuatario albanese l'inoltro della richiesta di messa a disposizione dei fondi informando il Mutuatario stesso anche dell'avvenuto *nulla osta* da parte della DGCS.
3. Acquisita tutta la documentazione di cui al precedente punto 2, il GFR comunicherà al Mutuatario e alla PMU l'imputazione dei contratti sulla Convenzione finanziaria e la loro finanziabilità. Il completamento di tale procedura consentirà l'erogazione "dell'anticipo di pagamento" previsto nei singoli contratti e ne determinerà la data di effettiva entrata in vigore.
4. I successivi altri pagamenti potranno essere disposti solo dopo l'approvazione da parte della PMU dell'avvenuto espletamento delle prestazioni previste dal contratto.

	SCHEDA PER: GAZZETTA UFFICIALE	
FIRMA: 28.12.2011	ENTR. VIGORE: 10.12.2013	IN VIGORE: SI

PAESE: LIBANO

MATERIA: Cooperazione

POSIZIONE:	DEPOSITO: Busta n.

TITOLO:
Accordo intergovernativo per l'iniziativa "Sostegno alla riforma delle finanze municipali in Libano per il miglioramento dello sviluppo locale"

FIRMATO a: Beirut	il: 28.12.2011
PROVV. LEG.: =	G.U.:
NOT. () Italia: Nota Verbale n.2515 del 5.9.13 Controparte: Nota Verbale n.571/s.m del 3.12.13 Ricezione: Nota Verbale n.3285 del 13.12.13	Comunicato G.U.: (Tabella II:)

DATA ENTR. VIGORE: "...alla data del ricevimento della seconda notifica di completamento delle procedure interne."

DURATA:
per tutta la durata delle attività progettuali.

DEN./DEC.:

NOTE:

VD.:

CLAUSOLA ENTR.VIGORE: Art. 13	ADEMPIMENTI INTERNI:
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data del ricevimento della seconda notifica di completamento delle procedure interne	Ratifica Presidenziale senza legge di autorizzazione
Lingue ufficiali: Inglese	Uff. negoziatore: D.G.C.S. III

1041/ S.M

28 DEC 2011

AGREEMENT
Between
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
Represented by the Embassy of Italy
And
THE GOVERNMENT OF THE LEBANESE REPUBLIC
Represented by the Lebanese Ministry of Interior and Municipalities
Concerning

Support to municipal finance reform in Lebanon for the improvement of the local development

The Italian Government and the Lebanese Government, hereinafter referred to as the "Parties";

CONSIDERING the Development Cooperation Agreement between the two Parties, signed on June the 24th, 2002;

WHEREAS the Italian Government has committed to support Lebanon in the framework of the recovery, reconstruction and reform process and through bilateral agreements signed in November 2006, November 2007, October 2008 whereby new funds were allocated;

WHEREAS the Ministry of Interior and Municipalities has called for the technical assistance of the Italian Embassy - Development Cooperation Office in the implementation of activities related to "Support to municipal finance reform in Lebanon for the improvement of the local development" (letters signed by the Minister of Interior and Municipalities dated 16 August 2011);

WHEREAS discussions have taken place between representatives of both Parties on possible ways to support the municipal sector in Lebanon, and priority issues were identified;

MINDFUL THAT the Government of the Italian Republic agrees to contribute funds to the Lebanese Ministry of Interior and Municipalities for the implementation of the project "Support to municipal finance reform in Lebanon for the improvement of the local development" as described in annex 1;

WHEREAS the Ministry of Interior and Municipalities is prepared to receive and administer the funds for the implementation of the project as described in annex 1;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
DEFINITIONS

In this Agreement, unless the context otherwise requires, the following terms shall have the following meaning:

1. "Parties" means the Government of the Lebanese Republic and the Government of the Italian Republic

2. "GOI" means the Government of the Italian Republic

3. "MOIM" means the Ministry of Interior and Municipalities

4. "Project" means the Project on "Support to municipal finance reform in Lebanon for the improvement of the local development"

5. "Agreement" means the present Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Lebanese Republic

6. "GOP" means the General Operation Plan

7. "DGCS" means the General Directorate for Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs –of the Italian Republic

ARTICLE 2
OBJECTIVE

The Parties wish to collaborate to contribute to a more balanced socio economic development through modernized municipal administration and effective central support to local administrations. The project objective is to strengthen the role and the capacities of the local administrations as promoters of local development by improving municipal finance framework.

ARTICLE 3
PROJECT CONTEXT

The Project "Support to municipal finance reform in Lebanon for the improvement of the local development" mentioned in the preamble and described in Annex 1 as per above, shall improve the link between the municipalities and their central administration by addressing the issue of municipal finance for a sustainable improvement of service delivery at local level. The Project will contribute to critical reform elements through to support to the creation of a municipal development mechanism, strengthening of the municipal finance framework and provision of grants for the local administration on competitive basis. The Project will notably investigate the possibility to put in place a pool-funding mechanism as a Municipal Development Fund (MDF), aiming at promoting development activities. The MDF would complement the existing Independent Municipal Fund (IMF), a financial mechanism jointly managed by the Ministry of Interior and Municipalities and the Ministry of Finance, that provides funds to the municipalities to cover recurrent costs. A regulatory framework for the enhancing municipal revenues and a new formula for allocation of funds to municipalities will be produced. In order to stimulate the local development, improve the service delivery and strengthening the role of the local administrations, development grants will be provided on competitive bases as well as capacity building assistance to local administration.

ARTICLE 4
ROLE & CONTRIBUTION FROM THE MOIM

The MOIM undertakes to contribute to the project through:

. Designating a Project Director (PD) as per annex 1;
. Designating a National Steering Committee (NSC) and the Technical Coordination Committees (TCC) as defined in annex 1;
. Providing the necessary premises, facilities and logistics to host the Project.
. Facilitating, where needed, meetings and other arrangements touching upon the GOI's activities and coordination role in the relevant fields.
. Keeping all documentations/records pertaining to the support mentioned here-above for a minimum of five years after the completion of the Project for auditing purposes carried out by the GOI.

ARTICLE 5
THE FUNDS

. The Italian Government decided to grant, for the purposes described in Annex 1, an amount f 1.650.000,00 (One Million Six Hundred fifty Hundred Euro) as budget support to the Lebanese ɜovernment, to sustain the activities of technical assistance to the MoIM and for monitoring, valuation and visibility exercise.

(a) Payment shall be made in two installments: the first 50% of the total amount upon the approval of the General Operational Plan by the MAE-DGCS;
(b) The second installment of the remaining 50%, upon the communication to MAE-DGCS of the completed selection process of the projects submitted to the Call for proposal and the subsequent verification from MAE-DGCS of the regularity of the procedure used;
(c) The MOIM shall communicate to the GOI the Bank details and address, once the Agreement is signed
(d) The funds shall be exclusively used towards the implementation of the Project.

!. All financial accounts and statements shall be expressed in Lebanese Pounds. The exchange ›perations will be duly registered and would be part of the Financial Statements.

ɜ. The GOI also approved a grant for an amount of 99,000.00 Euro (nineteen nine thousand Ǝuro) that remains at its (GOI) disposal to provide highly qualified technical expertise towards he implementation of the project.

ARTICLE 6
UTILIZATION OF THE FUNDS

1. The fulfillment of the responsibilities required from the MOIM pursuant to this Agreement and the annexed project document shall be dependent on receipt by the MOIM of the funds as set out in Article 5, paragraph 1, above.

2. If unforeseen increases in expenditures or commitments occur during the project implementation (whether owing to inflationary factors or unforeseen contingencies), the MOIM shall promptly inform to the GOI a supplementary estimate showing in detail the nature and amount of these additional requirements and consult with it. Any additional resources shall not be provided by the GOI.

3. Any interest income arising from each fund shall be credited to the MOIM account and shall be utilized upon written agreement by the GOI solely to cover additional activities of relevance to the project objectives and tasks.

No proceeds from the funds shall be used for the payment of any duty and tax (import y, levy, fee of any kind) levied under the law of Lebanon or any luxury items or any articles t could be utilized for military purposes.

MOIM or other implementing entities of their choice will disburse the grants according to procedures for EC external action (latest edition), Grant Scheme, adapted by Italian Law 87 as indicated in Annex 2.

ɔrder to manage the control on project activities, MAE/DGCS will follow the "decentralized ex-ɪt" management procedures as indicated in the contract procedures for EC external action.

ARTICLE 7
ADMINISTRATION AND REPORTING

e MOIM shall provide the GOI with the following reports:

(a) a General Operational Plan (GOP) approved by the National Steering Committee to be submitted to DGCS for approval;
(b) a narrative report and financial statement of project implementation to be submitted every 4 months no later than fifteen days after the end of the reporting period (for a total of 3 reports);
(c) a final financial and narrative report summarizing project activities and impact of activities as well as all financial data within three months after the date of completion of the activities or termination of the Agreement.

ARTICLE 8
EQUIPMENT

ʌnership of equipment, material and supplies financed under the Project, following operational mpletion of the Project, shall be transferred to MOIM:

ɪe GOI reserves the right to recover the equipment or their equivalent value from the MOIM or ɘ local administrations that will benefit from the project, in case of misuse of the equipment quired for the purpose agreed upon in the context of the Agreement.

ARTICLE 9
MONITORING AND EVALUATION

joint monitoring/appraisal/evaluation of the activities financed under the aforesaid Project shall : undertaken by the GOI and the MOIM. The local costs of the monitoring/appraisal/evaluation the activities shall be borne by the Project.

ɪe Donor reserves itself the right to conduct independent monitoring/evaluation. Monitoring and ʼaluation costs will be borne by the Donor.

ARTICLE 10
AUDITING

he Lebanese branch of a prime internationally renowned auditing company shall be selected ıllowing the procedure established in the Article 6 and shall conduct an audit of all procurement

rocedures and financial transactions related to the implementation of the Program when 100% of ıe budget is spent and not after 3 months of the completion of the Program. Audit costs shall be orne by the project. The audit reports will be forward to DGCS as soon as they will be issued.
hall be any evidence of possible misuse of resources in the implementation of the project, the ınds shall be put again in the specific project bank account in order to utilize the resources as per ınnex 1.

ARTICLE 11
VISIBILITY

'he official logo and name of the GOI shall be used by the MOIM along with its own one in view ıf providing proper visibility to the Program activity. The MOIM shall acknowledge the funds of he GOI to the Program in any advertising or publicity connected with the Program.
'he MOIM keeps the right to use solely its logo where needed with the written agreement of the ĵOI.

ARTICLE 12
ANTI-CORRUPTION

The Parties shall not offer to any third party neither seek, accept nor get promised directly or ndirectly for themselves or for another party any gift or benefit which would or could be :onstrued as an illegal or corrupt practice.

ARTICLE 13
ENTRY INTO FORCE AND DURATION

The Agreement shall enter into force on the date of receipt of the second notification of the :ompletion of the internal procedures by each Party.
t will remain in force until fulfilment of all obligations of the Parties, including all project ıctivities stated under this Agreement.

ARTICLE 14
COMPLETION OF THE AGREEMENT

l. The MOIM shall notify the GOI when all activities relating to the Project have been :ompleted.

2. Irrespective of the completion of the Project, the MOIM shall continue to hold unutilized funds until all commitments and liabilities incurred in the implementation of the Project have been satisfied and project activities brought to an orderly conclusion.

3. The part of the funds which has not been used upon completion of the Project, as reported in the final financial report, shall be refunded to the GOI unless otherwise agreed by the Parties.

4. The MOIM shall guarantee that the funds will be solely used in fulfillment of the objectives of the present Agreement, taking any possible action to assure the transparent and efficient use of the funds. The MOIM shall further take any step to prevent any abuse and illicit use of the Italian funds. In the event that the funds have been misused and at variance with the scope of the present Agreement, the MOIM shall refund the amount incorrectly spent.

ARTICLE 15
TERMINATION OF THE AGREEMENT

The Agreement may be terminated in the following cases:

a. In the event of non compliance, non execution or breach by one of the two Parties of the obligations agreed upon by this Agreement, the other Party may terminate the Agreement, after written notice, with immediate effect.
b. In the event resulting from force majeure (natural disaster, etc.) which permanently prevents the execution of the Agreement, either Party may terminate the Agreement from the moment when it becomes impossible to carry it out.

2. In case of premature termination of the Agreement, the MOIM shall submit to the GOI a final report and a final financial statement. The balance paid by the GOI and all material purchased with the GOI funds which have not been committed to the Project shall be returned to the GOI within three months following the premature termination.

3. The letters exchanged to this effect and which are relevant to any of the cases mentioned in the present article shall become an integral part of the Agreement.

ARTICLE 16
SUSPENSION OF THE ACTIVITIES

1. In the event of conflict, natural disaster or riots which temporarily impede the implementation of the Programme, the activities shall be suspended until the conditions to resume the Project are re-established.

2. Should any dispute arise in relation to this Agreement, the GOI retains the right to suspend unilaterally the execution of the Agreement until a solution has been found between the Parties pursuant to art. 17.

3. Should the cause of the suspension persist beyond a reasonable lapse of time, the GOI shall terminate the Agreement through diplomatic channels by giving the MOIM a thirty days notice.

4. The letters exchanged to this effect shall become an integral part of the Agreement.

ARTICLE 17
DISPUTE RESOLUTION

1. Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled amicably by negotiation between the Parties.

ARTICLE 18
COMMUNICATION

All communication and information relating to the project activities as well as the report and other documentation shall be addressed to:
The Ministry of Interior and Municipalities
Sanayeh
Hamra District
Beirut, Lebanon

The Italian Embassy:
Rue du Palais Presidentiel
29022633 - Baabda
P.O. Box 57 – Baabda
Beirut – Lebanon

ARTICLE 19
AMENDMENT OF THE AGREEMENT

The Parties may, at any time, amend and/or add to the present Agreement (including Annexes) after mutual consent that must be officially expressed by written forms (Note Verbale).

ARTICLE 20
ANNEXES

The present Agreement is composed of 20 (twenty) Articles and two Annexes. The Annexes are the following:

1. Annex 1: Technical Description.
2. Annex 2: Eligibility criteria, ethical clauses, contract general principles.

The Annexes constitute an integral part of the Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Agreement in the English language in two originals.

Done in Beirut, on 28/12/2011

28 DEC 2011

Republic of Lebanon – Ministry of Interior and Municipalities

GIUSEPPE MORABITO	**MARWAN CHARBEL**
Ambassador of the Italian Republic	*Minister of Interior and Municipalities*

Embassy of Italy
Beirut

Beirut, Prot. 3285

Note Verbale

The Italian Embassy in Beirut presents its compliments to the Ministry of Interior and Municipalities and has the pleasure to acknowledge receipt of the Note Verbale 571/S.M. dated 03 December 2013, related to the Agreement concerning "Support to Municipal Finance reform in Lebanon for the Improvement of local development".

Based on Article 13 ("Entry into force and duration"), the above mentioned Agreement is entered into force on 10 December 2013, date of receipt of the second notification of Your Note Verbale.

The Italian Embassy in Beirut would like to seize the opportunity to express its highest consideration.

13 DEC 2013

AMBASCIATA D'ITALIA - BEIRUT
VISTO:
per copia/fotocopia conforme all'originale
Il Vice Commissario Amministrativo

Ministry of Interior and Municipalities
Beirut

Republic of Lebanon
Ministry of Interior and Municipalities
The Minister

N° 571 / S. M

3 - DEC 2013

NOTE VERBALE

The Ministry of Interior and Municipalities presents its compliments to the Italian Embassy in Beirut and has the pleasure to notify the completion of the internal procedures for the entry into force of the Agreement concerning "Support to Municipal Finance reform in Lebanon for the Improvement of local development" signed between our two Governments on December 28th, 2011, by virtue of decree nr 10904 dated December 2nd, 2013,

Based on Article 13 ("Entry into force and duration"), the above mentioned Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the second notification, and since the first notification was made from your side on September 10th, 2013 through Note Verbale nr. 2515, therefore, the Agreement shall enter into force on the date of the receipt of this present Note Verbale,

The Ministry of Interior and Municipalities would like to seize the opportunity to express its highest consideration

3 - DEC 2013

Minister of Interior and Municipalities

Marwan Charbel

Embassy of Italy in Beirut

Rue du Palais Presidentiel

Baabda

Embassy of Italy
Beirut

Note Verbale 2515

The Italian Embassy in Beirut presents its compliments to the Ministry of Interior and Municipalities and has the pleasure to notify the completion of the internal procedures for the entry into force of the Agreement concerning "*Support to Municipal finance reform in Lebanon for the improvement of the local development*" at the date of the signature of the Agreement between our two Governments on 28th December 2011.

Based on Article 13 ("Entry into force and duration"), the above mentioned Agreement shall enter into force when the Italian Embassy in Beirut will receive the notification of the completion of the internal procedures from Your side.

The Italian Embassy in Beirut would like to seize the opportunity to express its highest consideration.

Beirut, 5 - SET 2013

AMBASCIATA D'ITALIA - BEIRUT
VISTO:
per copia/fotocopia conforme all'originale

THE MINISTRY OF INTERIOR AND MUNICIPALITIES
BEIRUT

SCHEDA PER:	**GAZZETTA UFFICIALE**	
FIRMA: 27.09.2013	ENTR.VIGORE: 27.09.2013	IN VIGORE: SI
PAESE: **Stati Uniti d'america**		
MATERIA: **cooperazione spaziale**		
POSIZIONE:	DEPOSITO: Busta n.	
TITOLO: Memorandum di cooperazione tra ASI e NASA per la missione "bepicolombo".		
FIRMATO a: **Washington**	il: **20.08.2013 e 27.09.2013**	
PROVV.LEG.: =	G.U.:	
NOT. ( ) Italia: 27.09.2013 Controparte: 20.08.2013 Ricezione:	Comunicato G.U.: (Tabella II:)	
DATA ENTR. VIGORE: **alla conclusione dello scambio delle Note Diplomatiche**		
DURATA: 31.12.2023		
DEN./DEC.:		
NOTE: **VD**.:		
CLAUSOLA ENTR.VIGORE: **articolo 18.**	ADEMPIMENTI INTERNI:	
"il Memorandum entrerà in vigore alla firma delle parti e alla conclusione dello scambio delle Note Diplomatiche "	**Archiviazione senza ratifica.**	
Lingue ufficiali: **Inglese**	Uff.negoziatore: DGAP – UNITA' PAESI AMERICA SETTENTRIONALE	

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN THE

**NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION
OF THE UNITED STATES OF AMERICA**

AND THE

ITALIAN SPACE AGENCY

CONCERNING THE

BEPICOLOMBO MISSION

TABLE OF CONTENTS

PREAMBLE

ARTICLE 1 – SCOPE

ARTICLE 2 – THE BEPICOLOMBO MISSION

ARTICLE 3 – DEFINITIONS

ARTICLE 4 – RESPONSIBILITIES

ARTICLE 5 – RIGHTS IN AND DISTRIBUTION OF SCIENTIFIC DATA

ARTICLE 6 – FINANCIAL ARRANGEMENTS

ARTICLE 7 – MANAGEMENT/POINTS OF CONTACT

ARTICLE 8 – LIABILITY AND RISK OF LOSS

ARTICLE 9 – REGISTRATION OF SPACE OBJECTS

ARTICLE 10 – TRANSFER OF GOODS AND TECHNICAL DATA

ARTICLE 11 – INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

ARTICLE 12 – RELEASE OF RESULTS AND PUBLIC INFORMATION

ARTICLE 13 – EXCHANGE OF PERSONNEL AND ACCESS TO FACILITIES

ARTICLE 14 – CUSTOMS CLEARANCE AND MOVEMENT OF GOODS

ARTICLE 15 – OWNERSHIP OF EQUIPMENT

ARTICLE 16 – CONSULTATION AND DISPUTE RESOLUTION

ARTICLE 17 – INVESTIGATIONS OF MISHAPS AND CLOSE CALLS

ARTICLE 18 – ENTRY INTO FORCE, TERM, AMENDMENTS, TERMINATION, AND CONTINUING OBLIGATIONS

PREAMBLE

The National Aeronautics and Space Administration of the United States of America (hereinafter referred to as "NASA"), and

The Italian Space Agency (hereinafter referred to as "ASI"),

Collectively hereinafter referred to as "the Parties":

CONSIDERING that NASA and ASI have expressed mutual interest in pursuing cooperation on the European Space Agency (ESA)-led BepiColombo mission to Mercury;

CONSIDERING that a NASA instrument, named the Strofio instrument, is part of the selected BepiColombo mission;

CONSIDERING that Strofio is part of the Search for Exospheric Refilling and Emitted Natural Abundances (SERENA) Italian-led instrument suite;

CONSIDERING that ASI has the responsibility to develop and deliver the SERENA instrument suite to ESA under the terms of the Multilateral Agreement concerning the provision of the Mercury Planetary Orbiter (MPO) payload for the BepiColombo mission, signed by ASI, ESA and all the MPO Lead Funding Agencies on May 24, 2007;

CONSIDERING that NASA and ASI have a long history of cooperation in the exploration of the solar system; and

RECALLING the interim agreement of September 23, 2010, between NASA and ASI for cooperation on the Strofio instrument on the BepiColombo mission;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1 – SCOPE

1.1 This Memorandum of Understanding (MOU) defines the responsibilities, as well as the terms and conditions, by which the cooperation between the Parties will be conducted within the framework of the ESA-led BepiColombo mission.

1.2 The primary activities addressed in this MOU concern cooperation between the Parties on the provision by NASA of the Strofio instrument for the ESA-led BepiColombo mission.

ARTICLE 2 – THE BEPICOLOMBO MISSION

2.1 BepiColombo is a planned two spacecraft mission consisting of the ESA-provided MPO and the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)-provided Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO). The MPO will study the surface and internal composition of the planet, while the MMO will study Mercury's magnetosphere. Strofio, as part of the SERENA suite of instruments onboard the MPO, is designed to obtain the first direct measurements of absolute abundances, both chemical and

isotopic, of the exospheric constituents sampled along the low-altitude polar orbit of the MPO spacecraft. Strofio is the only instrument that can detect all neutral species reaching the spacecraft, not just those with emissions or absorptions at specific wavelengths, as with optical and x-ray spectrometers. In contrast with optical techniques, Strofio can make measurements with high sensitivity, both in full sunlight and in Mercury's shadow. This unique capability enables Strofio to determine the diurnal and latitudinal variations in Mercury's exosphere that are critical to understanding its origins and variability. Strofio will operate with the other components of the SERENA instrument suite: the Emitted Low-Energy Neutral Atoms (ELENA), Miniature Ion Precipitation Analyzer (MIPA), and Planetary Ion Camera (PICAM).

2.2 The BepiColombo mission is scheduled to be launched by ESA in 2015 aboard an Ariane V launch vehicle from Kourou, French Guiana.

2.3 Dr. Stefano Livi of the Southwest Research Institute has been selected as the Principal Investigator (PI) for the Strofio Instrument through NASA's Stand Alone Mission of Opportunity Notice (SALMON) Announcement of Opportunity, NNH08ZDA009O. Dr. Livi will serve as one of three international Co-PIs of the ASI-led SERENA instrument suite under the direction of the SERENA PI, Dr. Stefano Orsini of the Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali at the Istituto Nazionale di AstroFisica.

ARTICLE 3 – DEFINITIONS

3.1 For the purpose of this MOU the term "Related Entity" means:

(a) A contractor or subcontractor of a Party at any tier;

(b) A grantee or any other cooperating entity or investigator of a Party at any tier; or

(c) A contractor or subcontractor of a grantee or any other cooperating entity or investigator of a Party at any tier.

3.2 For the purpose of Article 8 (Liability and Risk of Loss), the term "Related Entity" also means:

(a) A user or customer of a Party at any tier; or

(b) A contractor or subcontractor of a user or customer of a Party at any tier.

It may also include another State or an agency or institution of another State, where such State, agency, or institution is an entity described above or is otherwise involved in the activities undertaken pursuant to this MOU.

3.3 The terms "contractor" and "subcontractor" include suppliers of any kind.

ARTICLE 4 – RESPONSIBILITIES

4.1 NASA will use reasonable efforts to carry out the following responsibilities:

(a) Design, fabricate, and test the Strofio instrument;

(b) Manage the development activities of the Strofio instrument including costs, schedule, project risk, staffing, team communications, and contract management;

(c) Establish and operate a systems engineering process to oversee requirements, interfaces, resources, and technical risks for Strofio;

(d) Establish and operate a mission assurance activity to implement a quality, safety, and reliability program for Strofio;

(e) Design, build, and test a Strofio Structural/Thermal Model instrument and deliver it to the SERENA PI;

(f) Design, build, and test a Strofio Electrical Model instrument and deliver it to the SERENA PI;

(g) Design, build, test, and calibrate a Strofio Protoflight Model (PFM) and deliver it to the SERENA PI;

(h) Provide engineering support during all integration and test activities;

(i) Deliver a fully qualified and calibrated Strofio PFM instrument to the SERENA Integration and Test facility and support the checkout of the PFM instrument with the SERENA digital processing unit hardware and software;

(j) Support the integration of the Strofio PFM instrument with the BepiColombo spacecraft;

(k) Support commissioning of the Strofio instrument after launch;

(l) Operate the Strofio instrument during cruise and Mercury orbit operations;

(m) Acquire, archive, and distribute Strofio science data products;

(n) Build and manage the Strofio science team in coordination with the SERENA PI;

(o) Participate in the SERENA Science Working Group; and

(p) Participate in all the relevant ESA reviews for the Strofio instrument.

4.2 ASI will use reasonable efforts to carry out the following responsibilities:

(a) Organize and manage the partner consortium for the suite of instruments that constitutes SERENA, which includes the Strofio instrument;

(b) Provide SERENA system engineering support for the suite of instruments, including definition and control of interfaces, resources, and operations;

(c) Provide the formal interface with ESA;

(d) Develop the common System Control Unit for use in controlling and monitoring the SERENA suite of instruments;

(e) Verify and accept the SERENA suite of instruments;

(f) Integrate and test the SERENA suite of instruments;

(g) Provide the facilities, ground support equipment, contamination control practices and procedures, test equipment, and test technicians and quality assurance personnel to support the integration and testing of the SERENA suite of instruments;

(h) Supply clean room garments, purge gas, and work space for all SERENA instrument teams in support of integration and testing of the SERENA suite of instruments;

(i) Deliver SERENA to ESA;

(j) Support the integration of the SERENA suite of instruments with the ESA-provided BepiColombo spacecraft;

(k) Organize and manage the SERENA science team;

(l) Coordinate the SERENA science team activities with the BepiColombo science team;

(m) Manage the operation of the SERENA suite of instruments in-flight;

(n) Provide in-flight data processing support as needed by the SERENA instrument teams; and

(o) Arrange and coordinate SERENA Technical Interchange Meetings and science team meetings.

ARTICLE 5 – RIGHTS IN AND DISTRIBUTION OF SCIENTIFIC DATA

5.1 Science data obtained by the Strofio instrument investigators are to be managed according to the BepiColombo Science Management Plan and released to the scientific community after a period of no longer than six months. The six-month period begins with the receipt by the PIs of usable scientific data, ground-based and flight calibration data, and any associated BepiColombo data in a form suitable for analysis. At the end of this period, the scientific data will become publicly available, as specified in the following paragraph.

5.2 Strofio instrument investigators will share data, interpretations, pre-publication manuscripts, and presentations with other investigators of the SERENA team in as close to real time as possible, to enhance the scientific return from the BepiColombo mission under procedures defined by the BepiColombo Project Science Group. Following the six-month period defined in paragraph 5.1, all scientific and ancillary Strofio data records will be made publically available through submission to ESA's Planetary Science Archive and NASA's Planetary Data System (PDS) in accordance with PDS standards and policies on suitable data levels.

5.3 Data to be submitted by the Strofio instrument team will be archived with the PDS and include all edited telemetry data (Committee on Data Management and Archive (CODMAC) Level 2 data), full resolution calibrated data (CODMAC Level 3 data), calibration documentation, and higher level products such as maps.

5.4 The Parties will have the right to use the data, processed and unprocessed, at any time for support of their respective responsibilities to the BepiColombo mission.

5.5 The Parties and their investigators at any level, including co-investigators, collaborators, and other associated scientists, will have full and immediate access to scientific data obtained from their respective investigations. The Parties will work to ensure that all investigators have access to other telemetered science and engineering data relevant to the calibration/validation of the respective investigations.

5.6 Copies of all publications and reports detailing the scientific results of the Strofio instrument investigations will be provided to the PDS, as well as the data modules on which they are based. The PDS will, in turn, submit these publications and reports to NASA's National Space Science Data Center, where appropriate. Such publications and reports will include a suitable acknowledgement of the services afforded by ESA and the contributions or the cooperation of either Party.

ARTICLE 6 – FINANCIAL ARRANGEMENTS

6.1 Each Party will bear the costs of discharging its respective responsibilities, including travel and subsistence of personnel and transportation of all equipment and other items for which it is responsible.

6.2 The Parties' obligations under this MOU are subject to the availability of appropriated funds. Should either Party encounter budgetary problems that may affect the activities to be carried out under this MOU, the Party encountering the problems will notify and consult with the other Party as soon as possible.

ARTICLE 7 – MANAGEMENT/POINTS OF CONTACT

7.1 NASA's Planetary Science Division Director, within the Science Mission Directorate, is responsible for all NASA Planetary Science activities, including the Discovery Program. The Division Director serves as the formal programmatic liaison in matters relevant to NASA's Planetary Science activities with international partners, including ASI, and provides liaison and coordination with other U.S. Government agencies.

7.2 NASA's Strofio Project Manager is responsible for the definition, integration, and assessment of all activities related to the BepiColombo mission. The Strofio Project Manager serves as the principal point of contact for NASA in the performance of this MOU.

7.3 The SERENA PI is the primary point of contact for international discussions on the BepiColombo mission's science goals, objectives, and policies, including the Strofio payload.

7.4 The appropriate NASA Project Office is part of the Discovery and New Frontiers Program Office, located at NASA's Marshall Space Flight Center (MSFC) in Huntsville, Alabama.

7.5 For ASI, the Head of the Exploration and Observation of the Universe Unit is responsible for overall programmatic management of the Italian-sponsored BepiColombo contributions. The Head of the Exploration and Observation of the Universe Unit is also the principal point of contact for ASI in the performance of this MOU. An ASI SERENA BepiColombo Project Manager has been appointed.

ARTICLE 8 – LIABILITY AND RISK OF LOSS

8.1 The Parties agree that the objective of this Article is to establish a cross-waiver of liability in the interest of encouraging participation in the exploration, exploitation, and use of outer space. The Parties intend that the cross-waiver of liability be broadly construed to achieve this objective.

8.2 For purposes of this Article:

(a) The term "Damage" means:

(i) Bodily injury to, or other impairment of health of, or death of, any person;

(ii) Damage to, loss of, or loss of use of any property;

(iii) Loss of revenue or profits; or

(iv) Other direct, indirect, or consequential damage.

(b) The term "Launch Vehicle" means an object, or any part thereof, intended for launch, launched from Earth, or returning to Earth which carries Payloads, persons, or both.

(c) The term "Payload" means all property to be flown or used on or in a Launch Vehicle.

(d) The term "Protected Space Operations" means all activities, including Launch Vehicle activities and Payload activities on Earth, in outer space, or in transit between Earth and outer space, in implementation of this MOU. Protected Space Operations begins at the signature of this MOU and ends when all

activities done in implementation of this MOU are completed. It includes, but is not limited to:

(i) Research, design, development, test, manufacture, assembly, integration, operation, or use of Launch Vehicles, Payloads, or instruments, as well as related support equipment and facilities and services; and

(ii) All activities related to ground support, test, training, simulation, or guidance and control equipment and related facilities or services.

"Protected Space Operations" excludes activities on Earth that are conducted on return from space to develop further a Payload's product or process for use other than for the activities within the scope of this MOU.

8.3 Cross-waiver of liability:

(a) Each Party agrees to a cross-waiver of liability pursuant to which each Party waives all claims against any of the entities or persons listed in paragraphs 3(a)(i) through 3(a)(iii) of this Article based on Damage arising out of Protected Space Operations. This cross-waiver will apply only if the person, entity, or property causing the Damage is involved in Protected Space Operations and the person, entity, or property damaged is damaged by virtue of its involvement in Protected Space Operations. The cross-waiver will apply to any claims for Damage, whatever the legal basis for such claims, against:

(i) The other Party;

(ii) A Related Entity of any entity identified in paragraph 3(a)(i) of this Article; or

(iii) The employees of any of the entities identified in paragraphs 3(a)(i) or 3(a)(ii) of this Article.

(b) In addition, each Party will extend the cross-waiver of liability, as set forth in paragraph 3(a) of this Article, to its own Related Entities by requiring them, by contract or otherwise, to:

(i) Waive all claims against the entities or persons identified in paragraphs 3(a)(i) through 3(a)(iii) of this Article; and

(ii) Require that their Related Entities waive all claims against the entities or persons identified in paragraphs 3(a)(i) through 3(a)(iii) of this Article.

(c) For avoidance of doubt, this cross-waiver of liability includes a cross-waiver of claims arising from the Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, done on March 29, 1972 (hereinafter the "Liability Convention"), where the person, entity, or property causing the Damage is involved in Protected Space Operations and the person, entity, or property damaged is damaged by virtue of its involvement in Protected Space

Operations.

(d) Notwithstanding the other provisions of this Article, this cross-waiver of liability will not be applicable to:

(i) Claims between a Party and its own Related Entity or between its own Related Entities;

(ii) Claims made by a natural person, his/her estate, survivors, or subrogees (except when a subrogee is a Party to this MOU or is otherwise bound by the terms of this cross-waiver) for bodily injury to, or other impairment of health of, or death of, such person;

(iii) Claims for Damage caused by willful misconduct;

(iv) Intellectual property claims;

(v) Claims for Damage resulting from a failure of a Party to extend the cross-waiver of liability to its Related Entities, pursuant to paragraph 3(b) of this Article; or

(vi) Claims by a Party arising out of or relating to the other Party's failure to perform its obligations under this MOU.

(e) Nothing in this Article will be construed to create the basis for a claim or suit where none would otherwise exist.

(f) In the event of third-party claims which may arise out of, *inter alia*, the Liability Convention, the Parties will consult promptly on any potential liability, on any apportionment of such liability, and on the defense of such claim.

ARTICLE 9 – REGISTRATION OF SPACE OBJECTS

9.1 The Parties understand that ESA will register BepiColombo as a space object in accordance with the Convention on the Registration of Objects Launched into Outer Space, done on November 12, 1974 (the Registration Convention). The Parties acknowledge that ESA will retain jurisdiction and control over BepiColombo.

ARTICLE 10 – TRANSFER OF GOODS AND TECHNICAL DATA

The Parties are obligated to transfer only those technical data (including software) and goods necessary to fulfill their respective responsibilities under this MOU, in accordance with the following provisions, notwithstanding any other provisions of this MOU:

10.1 All activities under this MOU will be carried out in accordance with the Parties' national laws and regulations, including those laws and regulations pertaining to export control and the control of classified information.

10.2 The transfer of technical data for the purpose of discharging the Parties' responsibilities with regard to interface, integration, and safety will normally be made without restriction, except as required by paragraph 10.1, above.

10.3 All transfers of goods and proprietary or export-controlled technical data are subject to the following provisions.

(a) In the event a Party or its Related Entity finds it necessary to transfer such goods or data, for which protection is to be maintained, such goods will be specifically identified and such data will be marked.

(b) The identification for such goods and the marking on such data will indicate that the goods and data will be used by the receiving Party and its Related Entities only for the purposes of fulfilling the receiving Party's or Related Entities' responsibilities under this MOU, and that such goods and data will not be disclosed or retransferred to any other entity without the prior written permission of the furnishing Party.

(c) The receiving Party and its Related Entities will abide by the terms of the notice and protect any such goods and data from unauthorized use and disclosure.

(d) The Parties to this MOU will cause their Related Entities to be bound by the provisions of this Article through contractual mechanisms or equivalent measures.

10.4 All goods exchanged in the performance of this MOU will be used by the receiving Party or Related Entity exclusively for the purposes of the MOU. Upon completion of the activities under this MOU, the receiving Party or Related Entity will return or otherwise dispose of all goods and marked proprietary or export-controlled technical data provided under this MOU, as directed by the furnishing Party or Related Entity.

ARTICLE 11 – INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

11.1 Nothing in this MOU will be construed as granting, either expressly or by implication, to the other Party any rights to, or interest in, any inventions or works of a Party or its Related Entities made prior to the entry into force of, or outside the scope of, this MOU, including any patents (or similar forms of protection in any country) corresponding to such inventions or any copyrights corresponding to such works.

11.2 Any rights to, or interest in, any invention or work made in the performance of this MOU solely by one Party or any of its Related Entities, including any patents (or similar forms of protection in any country) corresponding to such invention or any copyright corresponding to such work, will be owned by such Party or Related Entity. Allocation of rights to, or interest in, such invention or work between such Party and its Related Entities will be determined by applicable laws, rules, regulations, and contractual obligations.

11.3 It is not anticipated that there will be any joint inventions made in the performance of this MOU. Nevertheless, in the event that an invention is jointly made by the Parties

in the performance of this MOU, the Parties will, in good faith, consult and agree within 30 calendar days as to:

(a) The allocation of rights to, or interest in, such joint invention, including any patents (or similar forms of protection in any country) corresponding to such joint invention;

(b) The responsibilities, costs, and actions to be taken to establish and maintain patents (or similar forms of protection in any country) for each such joint invention; and

(c) The terms and conditions of any license or other rights to be exchanged between the Parties or granted by one Party to the other Party.

11.4 For any jointly authored work by the Parties, should the Parties decide to register the copyright in such work, they will, in good faith, consult and agree as to the responsibilities, costs, and actions to be taken to register copyrights and maintain copyright protection (in any country).

11.5 Subject to the provisions of Article 10 (Transfer of Goods and Technical Data) and Article 12 (Release of Results and Public Information), each Party will have an irrevocable royalty-free right to reproduce, prepare derivative works, distribute, and present publicly, and authorize others to do so on its behalf, any copyrighted work resulting from activities undertaken in the performance of this MOU for its own purposes, regardless of whether the work was created solely by, or on behalf of, the other Party or jointly with the other Party.

ARTICLE 12 – RELEASE OF RESULTS AND PUBLIC INFORMATION

12.1 The Parties retain the right to release public information regarding their own activities under this MOU. The Parties will coordinate with each other in advance concerning releasing to the public information that relates to the other Party's responsibilities or performance under this MOU. Full acknowledgement will be made by both Parties of the role of the other Party in the BepiColombo mission. In all publications concerning the BepiColombo mission and its results, the Parties will acknowledge that BepiColombo is an ESA-led mission with instruments funded by the ESA Member States to which NASA contributed, through ASI, with the Strofio instrument.

12.2 The Parties will make the results available to the general scientific community, in compliance with the BepiColombo Science Management Plan and, as appropriate and agreed between the Parties, in a timely manner.

12.3 The Parties acknowledge that the following data or information does not constitute public information and that such data or information will not be included in any publication or presentation by a Party under this article without the other Party's prior written permission:

(a) Data furnished by the other Party in accordance with Article 10 (Transfer of Goods and Technical Data) which is identified as export-controlled, classified, or proprietary; or

(b) Information about an invention of the other Party before an application for a patent (or similar form of protection in any country) corresponding to such invention has been filed covering the same, or a decision not to file has been made.

ARTICLE 13 – EXCHANGE OF PERSONNEL AND ACCESS TO FACILITIES

13.1 To facilitate implementation of the activities conducted under this MOU, the Parties may support the exchange of a limited number of personnel, including contractors and subcontractors, from each Party, at an appropriate time and under conditions mutually agreed between the Parties.

13.2 Access by the Parties to each other's facilities or property, or to each other's Information Technology (IT) systems or applications, is contingent upon compliance with each other's respective security and safety policies and guidelines including, but not limited to: standards on badging, credentials, and facility and IT system application/access.

ARTICLE 14 – CUSTOMS CLEARANCE AND MOVEMENT OF GOODS

14.1 In accordance with its laws and regulations, each Party will facilitate free customs clearance and waiver of all applicable customs duties and taxes for goods necessary for the implementation of this MOU. In the event that any customs duties or taxes of any kind are nonetheless levied on such equipment and related goods, such customs duties or taxes will be borne by the Party of the country levying such customs duties or taxes.

14.2 In accordance with its laws and regulations, each of the Parties will also facilitate the movement of goods into and out of its territory as necessary to comply with this MOU.

ARTICLE 15 – OWNERSHIP OF EQUIPMENT

15.1 Unless otherwise agreed in writing, each Party will retain ownership of all equipment, including the goods, hardware, software, and associated technical data, it provides to the other Party under the terms of this MOU, without prejudice to any individual rights of ownership of the Parties' respective Related Entities. To the extent feasible and recognizing that equipment sent into space or integrated into the other Party's equipment cannot be returned, each Party agrees to return the other Party's equipment in its possession at the conclusion of activities under this MOU.

ARTICLE 16 – CONSULTATION AND DISPUTE RESOLUTION

16.1 The Parties agree to consult promptly with each other on all issues involving interpretation, implementation, or performance of the MOU. Such issues will first be referred to the appropriate points of contact named above for the Parties in Article 7. If they are unable to come to agreement, then the dispute will be referred to the NASA Associate Administrator for the Science Mission Directorate and the ASI Technical Director, or their designated representatives, for joint resolution. Any

dispute which cannot be resolved at this level will be referred to the NASA Administrator and the ASI President, or their designated representatives, for joint resolution.

ARTICLE 17 – INVESTIGATIONS OF MISHAPS AND CLOSE CALLS

17.1 In the case of a close call, mishap or mission failure, the Parties agree to provide assistance to each other in the conduct of any investigation, bearing in mind, in particular, the provisions of Article 10 (Transfer of Goods and Technical Data). In the case of activities which might result in the death of or serious injury to persons, or substantial loss of or damage to property as a result of activities under this MOU, the Parties agree to establish a process for investigating each such mishap.

ARTICLE 18 – ENTRY INTO FORCE, TERM, AMENDMENTS, TERMINATION, AND CONTINUING OBLIGATIONS

18.1 This MOU will enter into force upon signature by the Parties and the conclusion of an exchange of diplomatic notes between the Governments of the Parties incorporating its terms and conditions. This MOU will remain in force until December 31, 2023, to permit the completion of the BepiColombo mission and data analysis period. This MOU may be amended by written agreement of the Parties, provided that the exchange of notes remains in force. The interim agreement of September 23, 2010, will terminate upon entry into force of this MOU.

18.2 Either Party may terminate this MOU at any time by giving the other Party at least six months' written notice of its intent to terminate. Termination or expiration of this MOU will not affect a Party's continuing obligations under Article 8 (Liability and Risk of Loss), Article 10 (Transfer of Goods and Technical Data), Article 11 (Intellectual Property Rights), and Article 12 (Release of Results and Public Information), unless otherwise agreed by the Parties. In the event of termination, each Party will endeavor to minimize the negative impacts of any such termination on the other Party.

Done in duplicate in the English language.

FOR THE NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION OF THE UNITED STATES OF AMERICA	FOR THE ITALIAN SPACE AGENCY
Date: 20 June 2013	Date: 20/6/2013
Place: Rome, Italy	Place: Rome

Embassy of Italy
Washington, D.C. 20008

NOTE VERBALE

Prot. 4436

The Embassy of Italy presents its compliments to the U.S. Department of State and has the honour to refer to the note from the U.S. Government dated August 20th, 2013 concerning the terms and conditions whereby the National Aeronautics and Space Administration (NASA) and the Italian Space Agency (ASI) will undertake cooperation on the European Space Agency-led Bepi Colombo Mission.

The note is quoted as follows:

"I have the honor to refer to the recent discussions between representatives of the Government of the United States of America and the Government of the Italian Republic concerning the terms and conditions whereby the National Aeronautics and Space Administration (NASA) and the Italian Space Agency (ASI) will undertake cooperation on the European Space Agency-led Bepi Colombo Mission.

On behalf of the Government of the United States of America, I propose that the cooperation between the two Governments on this project shall be in accordance with the terms and conditions set forth in the Memorandum of Understanding, signed June 20th, 2013 between NASA and ASI.

If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the Italian Republic, I further propose that this note, including the enclosed Memorandum of Understanding, and Your Excellency's affirmative reply shall constitute an agreement between the two Governments which shall enter into force on the date of Your Excellency's reply, and shall remain in force until the expiration or termination of the Memorandum of Understandings, in accordance with the terms thereof."

On behalf of the Government of the Italian Republic, the Embassy of Italy agrees that this Note, together with the note from the U.S. Government dated August 20th, 2013, shall constitute an agreement and shall be in accordance with the terms and conditions, in particular Article 18, set forth in the Memorandum of Understanding, signed June 20th, 2013 between NASA and ASI.

The Embassy of Italy avails itself of the opportunity to renew to the U.S. Department of State the assurances of its highest consideration.

Washington, DC SEP 27 2013

U.S. Department of State
Washington, DC 20520

20 August 2013

Excellency:

I have the honor to refer to the recent discussions between representatives of the Government of the United States of America and the Government of the Italian Republic concerning the terms and conditions whereby the National Aeronautics and Space Administration of the United States of America (NASA) and the Italian Space Agency (ASI) will undertake cooperation on the European Space Agency-led BepiColombo mission.

On behalf of the Government of the United States of America, I propose that cooperation between the two Governments on this project shall be in accordance with the terms and conditions set forth in the enclosed Memorandum of Understanding, signed June 20, 2013, between NASA and ASI.

His Excellency
Claudio Bisogniero,
Ambassador of Italy.

DIPLOMATIC NOTE

If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the Italian Republic, I further propose that this note, including the enclosed Memorandum of Understanding, and your affirmative reply shall constitute an agreement between the two Governments which shall enter into force on the date of your reply and shall remain in force until the expiration or termination of the Memorandum of Understanding, in accordance with the terms thereof.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

For the Secretary of State:

Enclosure:
As stated.

SCHEDA PER: GAZZETTA UFFICIALE

FIRMA: 27.01.2014	ENTR. VIGORE: 30.05.2014	IN VIGORE: SI
PAESE: ETIOPIA		
MATERIA: contributo italiano		
POSIZIONE:	DEPOSITO:	
TITOLO: Accordo per la realizzazione del programma "contributo italiano al ADG fund 2013-2015"		
FIRMATO a: Addis Abeba	il: 27.01.2014	
PROVV.LEG.: =	G.U.:	
NOT. ( ) Italia: 30.05.2014 Controparte: 06.03.2014 Ricezione:	Comunicato G.U.: (Tabella II:)	
DATA ENTR. VIGORE: alla data dell'ultima nota verbale attraverso la quale una parte informa l'altra circa il completamento delle rilevanti procedure interne		
DURATA: fino al completo uso del Grant.		
DEN./DEC.:		
NOTE: VD.:		
CLAUSOLA ENTR.VIGORE: Art. 17	ADEMPIMENTI INTERNI:	
"Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima nota verbale attraverso la quale una parte informa l'altra circa il completamento delle rilevanti procedure interne."	Ratifica del Presidente della Repubblica senza legge di autorizzazione alla ratifica.	
Lingue ufficiali: inglese	Uff. negoziatore: DGCS-Ufficio IV	

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

For the implementation of the Programme:

"Italian Contribution to the Millennium Development Goals Performance Fund (MDG Fund) – 2013-2015"

The Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as "GOI") and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia (hereinafter referred to as "GOE") hereinafter referred to as the "Parties", have decided to enter into this Agreement (hereinafter referred to as the "Agreement"):

WHEREAS Italy, together with Ethiopia and other Partners, is engaged in the framework of the Global Campaign for the achievement of the Millennium Development Goals and has signed, in August 2007, the "International Health Partnership (IHP) Global Compact" and, in August 2008, the "Ethiopia IHP Country Compact". These processes are the follow up of the Paris Declaration principles i.e. National ownership, Alignment with national systems, Harmonization between agencies, Managing for results and Mutual accountability with the aim of increasing the aid effectiveness in the health sector;

WHEREAS under the Ethio-Italian Cooperation Framework 2013-2015 (hereinafter referred to as CF) signed in Addis Ababa on May 30, 2013 by the Ministry of Finance and Economic Development (hereinafter referred to as MoFED) for the Ethiopian side and by the Italian Ministry of Foreign Affairs for the Italian side, it was agreed that the health sector will continue, considering the good level of effectiveness, innovation and sustainability, to enforce the process of harmonization among Development Partners and alignment with the Government Procedures;

WHEREAS under the CF, it is agreed that the amount of 10,800,000 Euro in grant and 5,000,000 Euro in soft loan will be allocated to the health sector and will be channelled to support mainly the following:

a) the MDG fund, directly managed by the Federal Ministry of Health for the amount of 7,000,000 Euro in grant;

b) the Health Information System development for the amount of 3,500,000 Euro in grant;

c) the Health Pooled Fund to UNICEF for the Health Population and Nutrition for the amount of 300,000 Euro in grant;

d) the health sector for the amount of 5,000,000 Euro in soft loan;

WHEREAS for the years 2013, 2014 and 2015, it is agreed that the amount of 7,000,000 Euro in grant will be allocated to the MDG fund, directly managed by the Federal Ministry of Health using GOE procedures;

WHEREAS throughout appraisal activities jointly carried out in January to May 2013 by the experts of the Directorate General for Development Cooperation of the Italian Ministry of Foreign Affairs (hereinafter referred to as "MAE/DGCS") and by the Federal Ministry of Health, the initiative named "Italian Contribution to the Millennium Development Goals Performance Fund (MDG Fund) – 2013-2015" (hereinafter referred to as the "Programme") has been prepared, endorsed by MoFED and sent to the Embassy of Italy in Addis Ababa with a request for financing.

WHEREAS the Board of the Italian Development Cooperation has approved the financing of the Programme on September 19, 2013.

The Parties hereby agree as follows:

ARTICLE 1

SCOPE AND CONTENTS OF THE AGREEMENT

1. The present Agreement is aimed at:

    - establishing the mutual obligations of the Parties concerning the implementation of the Programme;

    - defining crediting, disbursement, procurement, monitoring, evaluation and reporting procedures.

2. This Agreement consists of the present text and the MDG Fund "Joint Financing Arrangement, Version II, revised December 2011" hereto referred as JFA and attached in Annex A.

ARTICLE 2

PROGRAMME OBJECTIVES

The **General Objective** of the Programme is to improve the health status of Ethiopian population according to HSDP and in line with the health Millennium Development Goals.

The **Specific Objective** of the Programme is the increase of the coverage and the improvement of the quality of promotive, preventive, and curative health services and strengthening the financial capacity of the Federal Ministry of Health by contributing to the sector budget support via the MDG Fund in view of the attainment of the health Millennium Development Goals.

The Programme contributes to the MDG 4, Target 4A, MDG 5, Targets 5A and 5B and MDG 6, Targets 6A, 6B and 6C, adopted by the Universal Access Plan of the Government of Ethiopia.

ARTICLE 3

FINANCIAL CONTRIBUTIONS BY THE PARTIES

In order to carry out the activities agreed between the Parties, the financing resources assigned to the Programme will be as follows:

By GOI:

The total financial contribution of the GOI for the Programme consists in a grant (hereinafter referred to as the "Grant") for the amount of Euro 7,000,000, financed under the Channel 1b option of the HSDP, for the MDG Fund as Sector Budget Support at MOH;

By GOE

The GOE shall ensure appropriate management of funds according to the MDG Fund Joint Financing Arrangement, in Annex A;

Moreover VAT and other taxes, duties, clearing and storage charges and any other levies to be paid in Ethiopia for the execution of the programme activities shall be borne by GOE.

ARTICLE 4

INSTITUTIONS AND BODIES INVOLVED IN THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

The main Institutions and Bodies involved in the implementation of the Agreement are:

1. For the GOE side:

   The MoFED, representing the GOE as counterpart of the GOI for this Agreement;

   The Ministry of Health as the Executing Agency of the Programme at federal level for the Programme

   The National Bank of Ethiopia (hereinafter referred as NBE) acting as administrator of the "Special Account" denominated "Ministry of Health MDG Pool Fund" in USD into which the signatory Development Partners shall transfer agreed funds;

2. For the GOI side:

   The MAE/DGCS, representing the GOI for the Agreement and acting as Financing Agency of the Programme.

   The MAE/DGCS is represented in Ethiopia by the Italian Embassy – Italian Cooperation Office (hereinafter referred to as UTL) which is locally responsible for the bilateral cooperation activities between Italy and Ethiopia.

   The Parties having properly informed all the above-mentioned Institutions and Bodies will provide them with a copy of the present Agreement. The Parties will ensure that such Institutions and Bodies will fulfil, for what concerns to each of them, the obligations of the Agreement.

ARTICLE 5

GOVERNANCE OF THE PROGRAMME

The Programme shall operate within the regular framework of the HSDP. For what concerns governance of Programme, this will follow exactly the mechanisms agreed by all Development Partners in the Annex A of this Agreement. The MoH will act as Executing Agency for the Programme.

ARTICLE 6

CREDITING MODALITIES

The GOI under this Agreement commits itself to provide financial resources as indicated in the Article 3.

1. **Bank Account.** The financial resources provided by the GOI for the Programme, under the present Agreement, will be transferred to the Special Account in the NBE denominated "Ministry of Health MDG Pool Fund".

2. **Instalments.** Upon entering into force of the present Agreement, MAE/DGCS will transfer the funds, in three instalments, according to the following scheme:

	Programme	1° year	2° year	3° year	Total	Channel	Remarks
1	Contribution to the MDG Fund	3,000,000	2,500,000	1,500,000	7,000,000	1b	Managed by MoH according to JFA
	TOTALE	**3,000,000**	**2,500,000**	**1,500,000**	**7,000,000**		

Channel 1b - **EURO 7,000,000** for the MDG Fund as for the Sector Budget Support at Federal Level. This amount shall be directly transferred to the Special Account "Ministry of Health MDG Pool Fund" and will be managed by MoH using Government's procedures as for the "Joint Financing Arrangement" in annex A to this Agreement. This amount will be transferred in three annual instalment at the entering into force of this Agreement and according to the modalities as for the following sub-article 6.3 (Crediting procedures).

3. Crediting procedures

Crediting instalments to NBE Special Account (SA) "Ministry of Health MDG Pool Fund" under Channel 1b:

Upon entering into force of this Agreement, the following pre-conditions have to be fulfilled prior to the start up of the crediting procedure by MAE/DGCS:

a) MoH shall have opened the SA and informed the UTL regarding the details of the Banks account;

b) The MOH shall submit an instalment request to the MAE-DGCS through the Italian Embassy for the start up of the crediting procedures.

In compliance with the provisions of the Chapter 8.6 (Flow of funds) of the JFA, the crediting by MAE/DGCS to NBE of the instalments, shall take place after the transmission by the MOH to the contributing partners of the following documents regarding the MDG Fund:

a) The annual audit report of the previous year prepared in compliance of the provisions of the Chapter 12 of the JFA;

b) The financial and activity report of the third quarter of the previous year;

c) The annual Plan and the expenditure forecast agreed with the contributing partners of the current year.

ARTICLE 7

ACTIVITIES AND FINANCIAL REPORTS

For what concerns activities and financial reports under the Channel 1b funds (MDG Fund), refer to Annex A (Joint Financing Arrangement, Chapters 10, 11 and 12) of the present Agreement.

ARTICLE 8

AUDITING AND EVALUATION ACTIVITIES

For what concerns the auditing and evaluation activities of the Programme, those are described in the MDG Fund Joint Financing Arrangement, at the chapter 12, Annex A, of this Agreement.

ARTICLE 9

UTILIZATION OF THE GRANT

Reallocation of funds

Component 1, having only one budget line, is not subject to reallocation of funds.

Procurement procedures

The procurement procedures will be those of the GOE established for the management of the MDG fund provided in the Chapter 9 of the JFA.

Interests and savings

Any interest generated in the SA and/or savings shall be used for the same purposes and with the same procedures outlined in this Agreement.

ARTICLE 10

OBLIGATIONS FOR ETHIOPIA

1. MoFED shall ensure that the Italian funds are properly and timely accounted within the budget for the due fiscal year.

2. MoH shall communicate to the UTL, upon the entry into force of the present Agreement, bank accounts details according to what described in article 6 of this Agreement.

3. MoFED shall make sure that all the Ethiopian bodies and institutions involved in the Project implementation will observe the provisions of this Agreement, in particular that financial, activity and audit reports, necessary for funds disbursements, shall be timely submitted to MAE/DGCS according to articles 6 and 7 of this Agreement.

ARTICLE 11

OBLIGATIONS FOR ITALY

1. GOI shall disburse the total amount agreed according to the procedures described in article 6 of this Agreement.

2. GOI shall accomplish all the required activities for the supervision, monitoring and evaluation of the Programme. It shall dedicate particular attention to the efficiency for funds utilization and to the effectiveness of Programme implementation.

3. GOI shall report to MoFED about the funds disbursed for the Programme within the usual quarterly reporting of the Italian Development Cooperation initiatives in Ethiopia.

ARTICLE 12

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the Parties arising out of the implementation of this Agreement shall be settled amicably by consultations or negotiations between the Parties through diplomatic channels.

ARTICLE 13

IMPEDIMENTS AND FORCE MAJEURE

In case of impediments to implement this Agreement due to case of force majeure such as war, flood, fire, typhoon, earthquake, labour conflicts and strikes, civil unrest acts of any government, unexpected transportation difficulties and other cases which will be recognised by both Parties upon agreement as force majeure according to practice or in case of peril or unsafe conditions for the expatriate personnel, the following provisions shall apply:

1. In case that the duration of the impediment to the implementation of the Programme is less than six months, the use of the funds shall be suspended until MAE/DGCS authorises resumption of activities.

2. In case the duration of the impediment to the implementation of the Programme is greater than six months, the Project shall be suspended and the residual funds shall be maintained until the impediment finishes and MAE/DGCS authorises resumption of the Programme activities.

ARTICLE 14

PREVENTION OF CORRUPTION ABUSE AND ILLEGAL USE OF FUNDS

MoFED and MOH shall ensure that the funds provided by GOI under this Agreement will be used strictly in accordance with the provisions of this Agreement. MoFED and MOH commit themselves to take all reasonable measures to ensure an efficient administration of the aforementioned funds and prevent any corruption, abuse and illegal use thereof. In case of ascertained abuse or illegal use of the funds, the Parties will take swift legal action to stop, investigate and prosecute, in accordance with applicable law, any person suspected of misuse of resources. The Parties will promptly inform each other of any instance of corruption as referred to in the Chapter 14 of the JFA and of the measures taken.

ARTICLE 15

RESOLUTION OF THE AGREEMENT

1. MAE/DGCS reserves the right to resolve this Agreement in the following cases, due to severe fault by MoFED or MOH i.e.:

   a) Unmotivated and prolonged delays in the use of the funds such to threat the

achievement of Programme objectives.

b) The use of the funds for reasons different than those included in this Agreement and its annexes or its amendments.

c) Severe mismanagement of the funds.

d) In the event of failure to implement, or to report on, the program in a manner consistent with the terms of this Agreement.

e) In case of impediment or force majeure as per article 13 of this Agreement.

2. In case of the above mentioned severe fault, MAE/DGCS shall notify the event in writing to MoFED and MOH, inviting them to take the measures necessary to solve the fault within maximum sixty days from the date of the notification. Passed this time limit, MAE/DGCS reserves itself the right to terminate immediately this Agreement. In this case the provisions contained in article 12 of this Agreement shall apply.

3. In the cases mentioned above, MAE/DGCS may decide unilaterally the termination of this Agreement notifying, through Verbal Note, MoFED with at least three months in advance. In all cases, after such notification, MoFED shall stop all activities of the Programme, unless otherwise agreed between the two Parties.

ARTICLE 16

AMENDMENT TO THE AGREEMENT

1. This document and its annexes constitute the entire Agreement between the Parties and may be altered or varied only by prior written agreement of the Parties and in full respect of its articles. No Party shall be bound by any express or implied term, representation, warranty, promise or the like not recorded herein or otherwise created by operation of law.

2. The Parties may amend this Agreement, including its Annexes, at any time by means of exchange of Verbal Notes through diplomatic channels between the Parties. The amendment shall come into force on the date of the second Verbal Note through which the Parties inform each other upon the completion of the relevant internal procedures.

ARTICLE 17

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall come into force on the date of the latest of the Verbal Notes through which the Parties inform each other upon the completion of the relevant internal procedures and shall remain in force until the complete use of the Grant.

2. The Agreement may be terminated by either Parties giving 3 (three) months written notice in advance, through the diplomatic channels, of its intention to terminate the Agreement.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed and sealed this Agreement in the English language in duplicate, both texts being equally authentic.

Done at Addis Ababa on this 27th Day of January 2014

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

H.E. Lapo Pistelli
Deputy Minister for Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

H.E. Ahmed Shide
State Minister of MoFED

The Federal Democratic Republic of Ethiopia Ministry of Finance and Economic Development

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA D'ETIOPIA

Per la realizzazione del Programma:

"Contributo italiano al Millennium Development Goals Performance Fund (MDG Fund) - 2013-2015"

Il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominato "GOI") ed il Governo della Repubblica Federale Democratica d'Etiopia (di seguito denominato "GOE") di seguito denominati le "Parti", hanno deciso di sottoscrivere il presente Accordo (di seguito denominato l'"Accordo").

CONSIDERATO che l'Italia, insieme all'Etiopia ed altri Partner, è impegnata nell'ambito della Campagna Globale per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio ed ha firmato, nell'agosto del 2007, l'"International Health Partnership (IHP) Global Compact" e, in agosto 2008, l'" Ethiopia IHP Country Compact". Questi processi rappresentano la messa in opera dei principi della dichiarazione di Parigi quali ownership nazionale, allineamento con i sistemi nazionali, armonizzazione tra agenzie, gestione per risultati e mutua responsabilità con lo scopo di aumentare l'efficacia degli aiuti nel settore sanitario;

CONSIDERATO che con l'Ethio-Italian Cooperation Framework 2013-2015 (di seguito denominato "CF") firmato in Addis Abeba il 30 Maggio 2013 dal Ministero delle Finanze e dello Sviluppo Economico (di seguito denominato "MoFED") per la parte etiopica e dal Ministero Italiano degli Affari Esteri per la parte italiana, fu stabilito che l'aiuto al settore sanitario continuerà, considerato il buon livello di efficacia, innovazione e sostenibilità, al fine di rinforzare il processo di armonizzazione tra partner allo sviluppo e di allineamento con le procedure governative;

CONSIDERATO che col CF si è stabilito che l'ammontare di Euro 10.800.000 come dono ed Euro 5.000.000 come credito d'aiuto saranno allocati al settore sanitario e indirizzati principalmente in supporto alle seguenti attività:

a) l'MDG FUND, gestito direttamente dal Ministero Federale

della Sanità per un ammontare di Euro 7.000.000 a dono;

b) lo sviluppo del Sistema d'informazione sanitario per un ammontare di Euro 3.500.000 a dono;

c) l'Health Pooled Fund all'UNICEF per l'Health Population and Nutrition per un ammontare di Euro 300.000 a dono;

d) il settore sanitario per un ammontare di Euro 5.000.000 a credito d'aiuto;

CONSIDERATO che per gli anni 2013, 2014 e 2015, si è stabilito che l'ammontare di Euro 7.000.000 a dono saranno allocati all'MDG Fund, gestito direttamente dal Ministero Federale della Sanità secondo le procedure del GOE;

CONSIDERATO che, attraverso le attività di identificazione realizzate congiuntamente tra gennaio e maggio 2013 dagli esperti della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri Italiano (di seguito denominato "MAE/DGCS") e dal Ministero Federale della Sanità, l'iniziativa denominata "Contributo italiano al Millennium Development Goals Performance Fund (MDG Fund) - 2013-2015" (di seguito denominata il "Programma") è stata preparata, avallata dal MoFED e inviata all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba con una richiesta di finanziamento;

CONSIDERATO che il Comitato Direzionale della Cooperazione Italiana ha approvato il finanziamento del Programma il 19 settembre 2013.

Le Parti stabiliscono col presente atto quanto segue:

ARTICOLO 1

SCOPO E CONTENUTO DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo ha la finalità di:

   – stabilire i mutui obblighi tra le Parti in relazione alla realizzazione del Programma;

   – definire le procedure di accredito, erogazione, procurement, monitoraggio, valutazione e rapporto.

2. Il presente accordo consiste nel presente testo e nel "Joint Financing Arrangement, Versione II, rivisto a dicembre 2011", di seguito denominato JFA e annesso in Allegato A.

ARTICOLO 2

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

L'**Obiettivo generale** del Programma è rappresentato dal miglioramento dello stato di salute della popolazione etiopica in linea con l'HSDP e con gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

L'**Obiettivo specifico** del Programma è rappresentato dall'incremento della copertura e il miglioramento della qualità dei servizi sanitari di promozione, preventivi e curativi e dal rafforzamento delle capacità finanziarie del Ministero Federale della Sanità per mezzo di un contributo al bilancio settoriale attraverso l'MDG Fund in vista del raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio riguardanti la salute.

Il Programma contribuisce all'MDG 4, Target 4A, MDG 5, Target 5A e 5B e MDG 6, Target 6A, 6B e 6C, adottati dal Piano di Accesso Universale del Governo etiopico.

ARTICOLO 3

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLE PARTI

Al fine di realizzare le attività convenute tra le parti, le risorse finanziarie assegnate al Programma saranno le seguenti:

Per il GOI:

Il contributo finanziario totale del GOI per il Programma consiste in un dono (di seguito denominato "Grant") per un ammontare di Euro 7.000.000, finanziati attraverso il canale 1b dell'HDSP, per l'MDG Fund come supporto al bilancio settoriale al MoH;

Per il GOE:

Il GOE assicurerà la gestione appropriata dei fondi in linea con l'MDG Fund Joint Financing Arrangement, in Allegato A;

Inoltre l'IVA ed altre tasse, imposte, spese di sdoganamento e immagazzinamento ed ogni altra imposta dovuta in Etiopia per l'esecuzione delle attività di Programma graverà sul GOE.

ARTICOLO 4

ISTITUZIONI ED ENTITÀ COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO

Le principali istituzioni ed entità coinvolte nell'esecuzione dell'accordo sono:

1. per il GOE:

   Il MoFED, in rappresentanza del GOE quale controparte del GOI per il presente accordo;

   Il Ministero della Sanità quale Agenzia d'Esecuzione del Programma a livello federale;

   La Banca Nazionale d'Etiopia (di seguito denominata NBE) che agisce come amministratore dello "Special Account" denominato "Ministry of Health MDG Pool Fund" in USD nel quale i Partner allo Sviluppo firmatari trasferiranno i fondi stabiliti;

2. Per il GOI:

   Il MAE/DGCS, in rappresentanza del GOI per quanto riguarda l'Accordo e che agisce come Agenzia di Finanziamento del Programma.

   Il MAE/DGCS è rappresentato in Etiopia dall'Ambasciata d'Italia - Ufficio Italiano di Cooperazione (di seguito denominata "UTL") che è localmente responsabile per le attività di Cooperazione bilaterale tra Italia ed Etiopia.

   Le Parti, dopo aver correttamente informato tutte le summenzionate istituzioni ed entità forniranno loro una copia del presente Accordo. Le parti assicureranno che dette istituzioni ed entità adempiranno, per quanto concerne ciascuna di esse, agli obblighi dell'Accordo.

ARTICOLO 5

GOVERNO DEL PROGRAMMA

Il Programma opererà nell'ambito dell'HSDP. Per quanto concerne il governo del Programma, questo seguirà esattamente i meccanismi sottoscritti da tutti i Partner allo Sviluppo nell'Allegato A del presente Accordo. L'MoH agirà in qualità di Agenzia di Esecuzione del Programma.

ARTICOLO 6

MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO

Il GOI in base al presente accordo si impegna a fornire le risorse finanziarie come indicato nell'Articolo 3.

1. **Conto Bancario**. Le risorse finanziarie fornite dal GOI per il Programma in base al presente Accordo, saranno trasferite allo Special Account presso la NBE denominato "Ministry of Health MDG Pool FUND".

2. **Annualità**. All'entrata in vigore del presente accordo il MAE/DGCS trasferirà i fondi, in tre annualità, secondo il seguente schema:

	Programma	1° anno	2° anno	3° anno	Totale	Canale	Note
1	Contributo allo MDG Fund	3.000.000	2.500.000	1.500.000	7.000.000	1b	Gestito dal MoH in base al JFA
	TOTALE	**3.000.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**7.000.000**		

Canale 1b - EURO 7.000.000 per l'MDG Fund come supporto al bilancio settoriale a livello federale. Questo ammontare sarà direttamente trasferito allo Special Account "Ministry of Health MDG Pool Fund" e sarà gestito dal MoH usando le procedure governative secondo il "Joint Financing Arrangement" in Allegato A al presente Accordo. Detto ammontare sarà trasferito in tre annualità all'entrata in vigore del presente Accordo e secondo le modalità del seguente sub-articolo 6.3 (Procedure di accreditamento).

3. Procedure di accreditamento

Accreditamento presso lo Special Account (SA) dell'NBE "Ministry of Health MDG Pool Fund " attraverso il Canale 1b:

All'entrata in vigore del presente Accordo le seguenti pre-condizioni devono essere rispettate prima dell'inizio delle procedure d'accreditamento da parte del MAE/DGCS:

a) il MoH deve aver aperto lo SA ed informato l'UTL riguardo ai dettagli del conto bancario;

b) il MoH trasmetterà una richiesta di annualità al MAE/DGCS attraverso l'Ambasciata d'Italia per l'inizio delle procedure di accreditamento.

In linea con le prescrizioni del Capitolo 8.6 (Flow of funds) del JFA, l'accreditamento delle annualità da parte del MAE/DGCS alla NBE, sarà effettuato dopo la trasmissione da parte dell'MoH ai Partner dei seguenti documenti riguardanti l'MDG Fund:

a) il rapporto annuale di audit dell'anno precedente preparato secondo le prescrizioni del Capitolo 12 del JFA;

b) il rapporto finanziario e d'attività del terzo trimestre dell'anno precedente;

c) il piano annuale di previsione di spesa dell'anno corrente stabilito con i Partner.

ARTICOLO 7

ATTIVITÀ E RAPPORTI FINANZIARI

Per quanto riguarda i rapporti d'attività e finanziari riguardanti i fondi relativi al Canale 1b (MDG Fund), si fa riferimento all'Allegato A (Joint Financing Arrangement, Capitoli 10, 11 e 12) del presente Accordo.

ARTICOLO 8

ATTIVITÀ DI AUDIT E VALUTAZIONE

Per quanto riguarda le attività di audit e valutazione del programma, questi sono descritti nel Joint Financing Arrangement dell' MDG Fund, al Capitolo 12, Allegato A, del presente Accordo.

ARTICOLO 9

UTILIZZAZIONE DEL DONO

Riallocazione dei fondi

La componente 1, avente solo una linea di budget, non è soggetta a riallocazione dei fondi.

Procedure di procurement

le procedure di procurement saranno quelle del GOE stabilite per la gestione dell'MDG Fund secondo le prescrizioni di cui al Capitolo 9 del JFA.

Interessi ed economie

Qualsiasi interesse o economia generati presso lo SA sarà usato per lo stesso scopo e con le stesse procedure descritte nel presente Agreement.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI PER L'ETIOPIA

1. Il MoFED assicurerà che i fondi italiani siano correttamene e tempestivamente messi in conto nell'ambito del bilancio del anno fiscale corrispondente.

2. L'MoH comunicherà all'UTL, all'entrata in vigore del presente accordo, i dettagli dei conti bancari, in linea con quanto prescritto dall'articolo 6 del presente Accordo.

3. Il MoFED assicurerà che tutte le entità e le istituzioni etiopiche coinvolte nella realizzazione del Progetto ottempereranno alle prescrizioni del presente Accordo ed in particolare che i rapporti finanziari, d'attività e di audit, necessari per il trasferimento dei fondi siano tempestivamente trasmessi al MAE/DGCS in linea con gli articoli 6 e 7 del presente Accordo.

ARTICOLO 11

OBBLIGHI PER L'ITALIA

1. Il GOI accrediterà l'ammontare totale stabilito in linea con le procedure descritte all'articolo 6 del presente Accordo.

2. Il GOI realizzerà tutte le attività necessarie per la supervisione, il monitoraggio e la valutazione del Programma. Esso dedicherà particolare attenzione all'efficienza dell'utilizzazione dei fondi e all'efficacia della realizzazione del Programma.

3. Il GOI rapporterà al MoFED i fondi accreditati al Programma nell'ambito dell'usuale rapporto trimestrale delle iniziative in Etiopia della Cooperazione Italiana allo Sviluppo.

ARTICOLO 12

REGOLAMENTO DELLE DISPUTE

Qualsiasi disputa tra le parti riguardante la realizzazione del presente Accordo sarà regolata amichevolmente attraverso consultazioni o negoziazioni tra le parti attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 13

IMPEDIMENTI E FORZA MAGGIORE

In caso di impedimenti alla realizzazione del presente accordo per cause di forza maggiore quali guerra, inondazione, incendi, tifoni, terremoti, conflitti di lavoro e scioperi, insurrezioni civili, atti di qualsiasi governo, impreviste difficoltà di trasporto ed altre cause riconosciute da entrambe le parti quali cause di forza maggiore secondo la prassi o in caso di pericolo o di condizioni di insicurezza per il personale spatriato, le seguenti prescrizioni saranno applicate:

1. Nel caso in cui la durata dell'impedimento alla realizzazione del Programma sia inferiore ai sei mesi, l'uso dei fondi sarà sospeso finché il MAE/DGCS autorizzerà la ripresa delle attività.

2. Nel caso in cui la durata dell'impedimento alla realizzazione del Programma sia superiore ai sei mesi, il Progetto sarà sospeso e i fondi residui saranno mantenuti

fino al termine dell'impedimento e finché il MAE/DGCS abbia autorizzato la ripresa delle attività di Programma.

ARTICOLO 14

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'USO ILLEGALE DEI FONDI

Il MoFED e l'MoH assicureranno che i fondi forniti dal GOI in base al presente Accordo saranno usati in rigorosa osservanza delle prescrizioni del presente Accordo. Il MoFED e l'MoH si impegnano a prendere ogni ragionevole misura per assicurare l'amministrazione efficiente dei suddetti fondi e per prevenirne l'uso illegale e l'abuso nonché la corruzione. In caso di accertato abuso o uso illegale dei fondi, le parti intraprenderanno immediatamente un'azione legale al fine di interrompere l'abuso, investigare e perseguire, secondo la legge applicabile, qualsiasi persona sospetta di cattivo uso delle risorse. Ognuna delle parti informerà prontamente l'altra a riguardo di ogni caso di corruzione in linea con le prescrizioni di cui al Capitolo 14 del JFA ed informerà altresì circa le misure prese.

ARTICOLO 15

RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

1. Il MAE/DGCS si riserva il diritto di rescindere il presente Accordo nei seguenti casi dovuti a colpa grave da parte del MoFED o dell'MoH come segue:

   a) Immotivato e prolungato ritardo nell'uso dei fondi tale da minacciare il raggiungimento degli obiettivi del Programma.

   b) L'uso dei fondi per ragioni diverse da quelle incluse nel presente Accordo e nei suoi allegati o nei suoi emendamenti.

   c) Fraudolenta gestione dei fondi.

   d) Nel caso in cui il Programma non fosse realizzato, o i rapporti non fossero in linea con in termini del presente accordo.

   e) In caso di impedimento o forza maggiore secondo l'articolo 13 del presente Accordo.

2. Nel caso della summenzionata colpa grave, il MAE/DGCS notificherà l'evento per iscritto al MoFED e all'MoH, invitandoli a prendere le misure necessarie a risolvere il problema in un periodo massimo di sessanta giorni dalla data della notifica. Passato questo termine, il MAE/DGCS si riserva il diritto di terminare immediatamente il presente Accordo. In detto caso si applicheranno le prescrizioni di cui all'articolo 12 del presente Accordo.

3. Nei casi sopramenzionati, il MAE/DGCS può decidere unilateralmente il termine del presente Accordo notificandolo, attraverso una nota verbale al MoFED, con almeno tre mesi d'anticipo. In ogni caso, dopo tale notifica, il MoFED arresterà ogni attività del Programma a meno che differenti accordi intervengano tra le due Parti.

ARTICOLO 16

EMENDAMENTI ALL'ACCORDO

1. Il presente documento ed i suoi allegati costituiscono l'Accordo tra le parti e possono essere alterati e variati solo in seguito a un accordo stabilito per iscritto tra le Parti e in totale rispetto dei suoi articoli. Le Parti non saranno soggette a termini, rappresentazioni, garanzie, promesse o simili, espresse o implicite, che non siano incluse nel presente Accordo o altrimenti create a norma di legge.

2. Le parti possono emendare il presente Accordo, compresi i suoi allegati, in qualsiasi momento per mezzo di uno scambio di Note Verbali attraverso i canali diplomatici tra le Parti. L'emendamento entrerà in vigore alla data della seconda Nota Verbale attraverso la quale una parte informa l'altra sul completamento delle rilevanti procedure interne.

ARTICOLO 17

ENTRATA IN VIGORE, DURATA E TERMINE

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima nota verbale attraverso la quale una parte informa l'altra circa il completamento delle rilevanti procedure interne e rimarrà in vigore fino al completo uso del Grant.

2. Il presente Accordo può essere terminato da ognuna delle parti dando un preavviso scritto di 3 (tre) mesi, attraverso i canali diplomatici, della sua intenzione di terminare l'Accordo.

A testimonianza di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato e suggellato il presente Accordo in inglese e in doppia copia, essendo entrambe le copie ugualmente autentiche.

Fatto ad Addis Abeba il 27 gennaio 2014

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[firma]

H.E. Lapo Pistelli
Vice Ministro degli Affari Esteri

[Sigillo Ambasciata d'Italia]

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA D'ETIOPIA

[firma]

H.E. Ahmed Shide
Ministro di Stato del MoFED

[Sigillo MoFED]

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የገንዘብና የኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር

The Federal Democratic Republic of Ethiopia
Ministry of Finance and Economic Development

ቁጥር Ref.No B-c-3/19/17

ቀን Date 06 MAR 2014

Embassy of Italy

Addis Ababa

The Ministry of Finance and Economic Development (MoFED) presents its compliments to the Embassy of Italy and has the honor to communicate the following regarding the initiative "Italian Contribution to the Millennium Development Goals Performance Fund (MDG)-2013-2015".

It is to be recalled that, the governments of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Republic of Italy agreed to implement the initiative under consideration with the signed agreement on January 27th 2014.

We recall that:

The article 17 at the paragraph 1 states that the Agreement shall come into force on the date of the latest of the Verbal Notes through which the parties inform each other upon the completion of the relevant internal procedures.

We have the honour of informing the Embassy of Italy that the Ministry of Finance and Economic Development has completed its internal procedures regarding the entry into force of aforementioned Agreement.

Should this be considered acceptable, the present Verbal Note and the corresponding replay Verbal Note by your Embassy will constitute the expression of consensus referred to the above mentioned article 17 paragraph 1 in regard of the entry into force of the Agreement in question.

Expressing its gratitude for the assistances provided to date, the MoFED avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Italy the assurances of its highest considerations.

AHMED SHIDE
State Minister

The Federal Democratic Republic of Ethiopia Ministry of Finance and Economic Development

ስልክ TEL 55 24 00, 22 66 98, 55 00 81, 83,86,89
የፖ.ሣ.ቁ P.O.Box 1905, 1037
ፋክስ Fax 251-1-55 13 55, 55 14 96, 251-1-55 38 44
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ Addis Ababa-Ethiopia

6511/121391

Ministero degli Affari Esteri

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Federale Democratica di Etiopia ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo Per la realizzazione del Programma: "Contributo italiano al Millennium Development Goals Performance Fund (MDG Fund) - 2013-2015", firmato a Addis Abeba il 27 gennaio 2014.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di notificare con la presente, ai sensi dell'art.17 dell'Atto internazionale sopra citato, che da parte italiana sono state portate a termine le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17 del suddetto Accordo, lo stesso entra in vigore in data odierna.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Federale Democratica di Etiopia i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, lì 30 MAG 2014

All'Ambasciata della Repubblica Federale Democratica di Etiopia

Via A. Vesalio, 16

00161 Roma

SCHEDA PER: GAZZETTA UFFICIALE

FIRMA: 11.09.2013	**ENTR. VIGORE: 29.04.2014**	**IN VIGORE: SI**
PAESE: THAILANDIA		
MATERIA: cooperazione PMI		
POSIZIONE:	**DEPOSITO:**	
TITOLO: MOU TRA ITALIA E THAILANDIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE		
FIRMATO a: Roma	**il: 11.09.2013**	
PROVV.LEG.: =	**G.U.:**	
NOT. ( ) **Italia:** 13.02.2014 **Controparte:** 08.04.2014 **Ricezione:** 29.04.2014	**Comunicato G.U.:** **(Tabella II:)**	
DATA ENTR. VIGORE: 29.04.2014		
DURATA: 5 anni		
DEN./DEC.:		
NOTE: **VD.:**		
CLAUSOLA ENTR.VIGORE: Art. 8	**ADEMPIMENTI INTERNI:**	
"Il MoU entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica."	**Ratifica del Presidente della Repubblica senza legge di autorizzazione alla ratifica.**	
Lingue ufficiali: inglese	**Uff. negoziatore:** DGMO VII	

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON THE CO-OPERATION FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

The Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Thailand hereinafter referred to as the "Parties"

WISHING to further strengthen and develop the economic co-operation by supporting and developing small and medium-sized enterprises (hereinafter referred to as SMEs),

RECALLING the previous Memorandum of Understanding on the co-operation for SMEs, signed by the Parties in Rome, on 22 September 2004, which expired on 22 September 2009.

REAFFIRMING of the principles of equality and mutual benefit,

RECOGNIZING that this co-operation will create ample opportunities both for industrial development and for the intensification of contacts between Italy and Thailand,

ACKNOWLEDGING the importance of the social and economic role of SMEs in the economy of the Parties,

CONFIRMING reciprocal interest in co-operating for the development of SMEs in the Parties, based on best practices in the matter of creation of enterprises and assistance to their development,

AIMING to define a broader picture of industrial co-operation between the two countries and develop the private sector through the creation, strengthening and innovation of SMEs,

ACKNOWLEDGING the prevailing laws and regulations in their respective countries and the constraints deriving from the European Union legislation to Italy.

Have agreed as follows:

Article 1
PRINCIPLES

The Parties will be bound by the following fundamental principles:
1. respect for national legislation and international obligations,
2. total independence of each of the Parties in the fulfillment of support and development policies for SMEs; and
3. achievement of forms of mutual co-operation on SMEs in the field of industry, food and agriculture, fashion and related industries, lifestyle products, conventional and alternative energies and industrial machineries to promote

bilateral trade, related services and investment on the basis of equal rights, partnership and mutual benefit.

Article 2
OBJECTIVES

The Parties agree on the following objectives:

1. intensifying relations and co-operation for a mutual exchange of know-how aiming at the development policies for SMEs;
2. strengthening the co-operation between organisations in supporting SMEs;
3. defining programs, instruments and methods to create new enterprises and development and to strengthen those already in existence;
4. identifying possible actions and instruments aimed at improving entrepreneurial technological and organisational innovation and respecting international standards;
5. revising the currently existing action plan of co-operation on SMEs between Thailand and Italy in order to create tangible results;
6. drafting special projects for specific geographical areas and/or sectors of activity;
7. identifying and developing professional capacities, potentials and human skills in the sectors of the previous Article 1;
8. identifying possible financial supports aimed for developing SMEs;
9. facilitating bilateral trade and eliminating trade impediments;
10. encouraging business strategic partnerships and forging business linkages between Italian and Thai SMEs; and
11. verifying opportunities offered by relevant European Union programs aimed at developing SMEs.

Article 3
COMPETENT AUTHORITIES

Competent authorities of the Parties in charge of the present Memorandum of Understanding are:

1. for the Italian side: the Ministry of Economic Development through the Promotional Section of Italian Embassy;
2. for the Thai side: the Ministry of Industry through the Office of SMEs Promotion (OSMEP).

Article 4
THE WORKING GROUP

The Parties will create Working Group for Co-operation with regard to SMEs (hereinafter referred to as the "Working Group") which will operate under the responsibility of the Authorities in charge of the present Memorandum of Understanding.

The Working Group will be co-chaired by one representative per Party appointed by each of the Authorities in charge of the present Memorandum of Understanding.

Each Party will be represented within the Working Group by representatives of public, private of mixed organizations (for the Italian side by the Promotional Section of the Italian Embassy, Confindustria and entrepreneurial associations; for the Thai side by the Office of SMEs Promotion or OSMEP in co-operation with the Royal Thai Embassy in Rome, the Federation of Thai Industries, Board of Trade of Thailand and related professional association).The number of members of the Group will be decided, in a reasonable manner, by the two co-chairmen. The Working Group can create internal subgroups responsible for specific topics.

The Working Group will meet as deemed necessary by two co-chairmen annually, in principle, alternately in Italy and Thailand and will report the progress and achievements of the implementation of the action plan to the Authorities in charge of he present Memorandum of Understanding.

Article 5
ACTIVITIES AND FUNCTIONS OF THE WORKING GROUP

The Working Group will consider the following activities:

1. the drafting of an action plan and its periodical revision;
2. the analysis of the economic and legislative content of the existing programs and the identification of critical factors/development prospects, through meetings and workshops with the involved representatives of Italian and Thai public and private organizations;
3. the identification of geographical and sectorial priorities to be carried out in specific projects;
4. the identification of local players of the Parties to involve in the development of the entire process and the definition/realisation of the training programs by means of seminars, workshops, exchanges of experiences, exchange of experts, working visits;
5. the creation of focus groups, with the aim of jointly defining local development projects and the creation / strengthening of SMEs;
6. the evaluation of the activities carried out and the results achieved and the definition of possible follow-up actions; and
7. the disclosure of the results.

Article 6
ENCOURAGING AN ESTABLISHMENT OF BUSINESS STRATEGIC PARTNERSHIP, FORGING A BUSINESS LINKAGES BETWEEN THAI AND ITALIAN SMEs

Both Parties shall provide their local SMEs with opportunities aiming to forging business linkages among Italian and Thai SMEs.

Article 7
RESOLUTION OF CONTROVERSIES

Any divergence between the Parties, arising from interpretation or implementation of the present Memorandum of Understanding, will be settled through diplomatic consultation or negotiation.

Article 8
FINAL PROVISIONS

The Parties shall inform each other by exchanging the Notes that their respective national procedures for the entry into force of the Memorandum of Understanding have been completed. The Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of the receipt of the later of such notification.

The present Memorandum of Understanding is concluded for a period of five years. Either Party may terminate it at any moment with six months prior notice in writing through diplomatic channels.

IN WITNESS WHEREOF, the Undersigned, duty authorized thereto, have signed this Memorandum of Understanding.

Signed in Rome on this 11th day of September 2013, in duplicate, in English language, all the texts being equally authentic.

For the Government of the Italian Republic	For the Government of the Kingdom of Thailand
(Mr. Flavio Zanonato) Minister of Economic Development	(Mr. Prasert Boonchaisuk) Minister of Industry

AMBASCIATA D'ITALIA
BANGKOK

NOTE VERBAL

No. 552

The Embassy of Italy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and has the honour to refer to this Embassy's Note Verbal No. 975 dated 28th March 2013.

After the signature in Rome of the Memorandum of Understanding between Italy and Thailand on the Co-operation for Small and Medium Enterprises on 11th September 2013, the Italian side has recently concluded the procedures for the entry into force of the Memorandum.

As indicated by Article 8 of the Memorandum, the Italian side awaits the same communication by the Thai side, so that the Memorandum can enter into force.

The Embassy of Italy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand the assurances of its highest consideration.

Bangkok, 13th February 2014

Ministry of Foreign Affairs
Sri Ayudhaya Road
BANGKOK

No. 0503/240

The Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of Italy and, with reference to the latter's Note No. 552 dated 13th February 2014, informing that the Italian side has concluded the procedures for the entry into force of the Memorandum of Understanding between Thailand and Italy on the Cooperation for Small and Medium Enterprises and has awaited the same communication by the Thai side, has the honour to inform the latter that the Thai side has also completed the procedures for the entry into force of the aforesaid Memorandum.

As indicated in Article 8 of the Memorandum, the Thai side awaits the notification from the Italian side about the date of the receipt of this Note so that the Memorandum is enforced.

The Ministry of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Italy the assurances of its highest consideration.

Ministry of Foreign Affairs,
Bangkok,
8 April B.E. 2557 (2014)

The Embassy of Italy,
BANGKOK.

AMBASCIATA D'ITALIA
BANGKOK

NOTE VERBAL

No. 1669

The Embassy of Italy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and has the honour to inform that the Esteemd Ministry's Note Verbal No. 0503/240 dated 8th April 2014 has been received today, 29th April 2014.

After the signature in Rome of the Memorandum of Understanding between Italy and Thailand on the Co-operation for Small and Medium Enterprises on 11th September 2013, and following the conclusion of the procedures for the entry into force of the Memorandum by both sides, as indicated by Article 8 the Memorandum enters into force today, 29th April 2014.

The Embassy of Italy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand the assurances of its highest consideration.

Bangkok, 29th April 2014

Ministry of Foreign Affairs
Sri Ayudhaya Road
BANGKOK

SCHEDA PER: GAZZETTA UFFICIALE

FIRMA: 06.02.2010	ENTR. VIGORE: 05.05.2011	IN VIGORE: SI
PAESE: MONTENEGRO		
MATERIA: Accordo intergovernativo		

POSIZIONE:	DEPOSITO:
TITOLO: Accordo intergovernativo per la costruzione di una interconnessione elettrica sottomarina	
FIRMATO a: Roma	il: 06.02.2010
PROVV.LEG.: =	G.U.:
NOT. ( ) Italia: 22.10.2010 Controparte: 08.09.2010 Ricezione: 05.05.2011	Comunicato G.U.: (Tabella II:)
DATA ENTR. VIGORE: 05.05.2011	
DURATA:	
DEN./DEC.:	
NOTE: VD.:	
CLAUSOLA ENTR.VIGORE: Art. 13	ADEMPIMENTI INTERNI:
Il Presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima delle due modifiche, per mezzo della quale le Parti formalmente si informano della conclusione delle rispettive procedure interne.	Ratifica del Presidente della Repubblica senza legge di autorizzazione alla ratifica.
Lingue ufficiali: montenegrino, italiano, inglese	Uff. negoziatore: DGUE Unità per i Paesi dei Balcani

ACCORDO

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL MONTENEGRO
SULLA COSTRUZIONE
DI UNA INTERCONNESSIONE ELETTRICA SOTTOMARINA
TRA LE RETI DI TRASMISSIONE DELL'ITALIA E
DEL MONTENEGRO
CON LA REALIZZAZIONE DI UN PARTENARIATO STRATEGICO
TRA GLI OPERATORI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE

ACCORDO

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL MONTENEGRO SULLA COSTRUZIONE DI UNA INTERCONNESSIONE ELETTRICA SOTTOMARINA TRA LE RETI DI TRASMISSIONE DELL'ITALIA E DEL MONTENEGRO CON LA REALIZZAZIONE DI UN PARTENARIATO STRATEGICO TRA GLI OPERATORI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE

La Repubblica Italiana e il Montenegro (di seguito "le Parti")

Considerando quanto segue:

- l'accesso del Governo del Montenegro al *Trattato che istituisce la Comunità dell'Energia*, firmato il 25 ottobre 2005, ad Atene, in cui il Montenegro si impegna ad attuare un quadro legislativo e regolatorio del settore energetico con riferimento alle norme per la creazione di un mercato regionale dell'elettricità nella regione dei Balcani e alla sua integrazione con il Mercato Interno dell'Energia dell'UE;

- il progetto d'interconnessione tra l'Italia e il Montenegro è ritenuto di notevole importanza per le Parti, e indirettamente per il Sud Est Europa, in virtù del suo contributo per l'integrazione del Mercato Interno dell'Energia dell'UE con il mercato della Comunità dell'Energia del Sud-Est Europa;

- Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A (di seguito: "Terna") è un Operatore di Sistema di Trasmissione in Italia, e la Joint Stock Company Prenos Podgorica (di seguito: "Prenos"), creata a seguito di una separazione di ramo d'azienda dalla Elektropriveda Crne Gore, è diventata Operatore di Sistema di Trasmissione in Montenegro, e Terna e Prenos sono responsabili per la pianificazione e lo sviluppo della rete di trasmissione, con particolare riferimento alle linee di interconnessione con altri sistemi elettrici che mirano a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ai sistemi elettrici, e maggiori opportunità nello scambio di elettricità tra i Paesi;

- la firma, il 19 dicembre 2007, di una Dichiarazione intergovernativa dei Ministri dello Sviluppo Economico della Repubblica Italiana e del Montenegro, per fornire "il pieno supporto istituzionale alla realizzazione dello studio di fattibilità in relazione al progetto di una nuova interconnessione elettrica tra Italia e Montenegro" e "allo sviluppo e del rinforzo della rete di trasmissione montenegrina collegata al progetto";

- Terna e Elektropriveda Crne Gore ad Niksic (di seguito: "EPCG") hanno finalizzato lo "Studio di Fattibilità per una nuova interconnessione sottomarina HVDC tra le reti di trasmissione dell'Italia e del Montenegro", con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico del Montenegro, il quale ha sottolineato la fattibilità di questo progetto, in cui le interconnessioni sottomarine "hanno la potenza nominale di 1000 MW nello schema tecnico proposto e analizzato nello Studio di Fattibilità", e stabiliscono il collegamento alle reti di trasmissione da 400 kV italiane e montenegrine presso, rispettivamente, la già esistente stazione di Villanova e la futura stazione Tivat - Kotor ;

- il sopra citato Studio di Fattibilità si conclude con "la necessità di realizzare alcune nuove infrastrutture di trasmissione sulla rete montenegrina per garantire il pieno utilizzo delle nuove interconnessioni e scambi sicuri di elettricità al massimo della potenza in tutte le condizioni operative..." e che, per garantire benefici adeguati dalla nuova interconnessione per i consumatori montenegrini e italiani, è necessario che Terna e Prenos (di seguito: "Operatori dei Sistemi di Trasmissione") siano entrambi direttamente coinvolti nella realizzazione di tali infrastrutture delle reti di trasmissione collegate in Montenegro, in parallelo con la costruzione dell'interconnessione sottomarina Italia-Montenegro.

- Terna ed EPCG hanno firmato il 13 ottobre 2008 l'"Accordo per portare a termine il progetto preliminare e passare alla fase di realizzazione di una nuova interconnessione sottomarina tra le reti di trasmissione dell'Italia e del Montenegro", e, il 23 febbraio 2009, un Gruppo di Lavoro ha dato il via ad attività per portare a compimento il Progetto Tecnico;

- Terna ed EPCG hanno firmato il 23 dicembre 2008, l'"Accordo sullo schema di realizzazione di una nuova interconnessione elettrica sottomarina tra l'Italia e il Montenegro", che definisce lo schema generale degli investimenti sul nuovo sistema di interconnessione, e stabilisce il partenariato tra Terna e Prenos, attraverso una possibile partecipazione di Terna al Capitale azionario di Prenos con l'obiettivo di un aumento di capitale;

- il 27 marzo 2009 Prenos è stata registrata come una Società per Azioni, e dal 6 aprile 2009 è stata quotata nella borsa montenegrina;

- il 16 giugno 2009, è stato siglato il Memorandum sulla Cooperazione tra il Ministro dello Sviluppo Economico della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Economia del Montenegro a favore dello sviluppo del settore energetico;

hanno convenuto quanto segue:

Disposizioni di base

Articolo 1

Le Parti forniranno supporto istituzionale agli Operatori dei Sistemi di Trasmissione per la costruzione e la messa in esercizio di un nuovo sistema di interconnessione elettrica tra l'Italia e il Montenegro (di seguito "il Nuovo Sistema di Interconnessione"), e al Piano di Sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione (di seguito: il "Piano di Sviluppo"), i quali sono direttamente collegati al funzionamento e al pieno utilizzo del Nuovo Sistema di Interconnessione, con l'obiettivo di stabilire un partenariato strategico tra Operatori dei Sistemi di Trasmissione (di seguito: "Partenariato Strategico").

Articolo 2

Gli Operatori dei Sistemi di Trasmissione dovranno realizzare la costruzione di un nuovo Sistema di Interconnessione Italia e Montenegro, nel seguente modo:

- Terna realizzerà la costruzione della Nuova Interconnessione Elettrica tra Italia e Montenegro (di seguito "la Nuova Interconnessione Elettrica") come parte della Rete di Trasmissione Italiana e del Piano di Sviluppo della Rete di Terna;

- Prenos realizzerà la costruzione di infrastrutture interne alla rete di trasmissione montenegrina direttamente collegate al funzionamento e al pieno utilizzo della Nuova Interconnessione Elettrica (di seguito "Le Infrastrutture Collegate alla Rete") come parte della Rete di Trasmissione Montenegrina e del Piano di Sviluppo della Rete di Prenos.

Partenariato strategico

Articolo 3

La Partnership Strategica, data la notevole importanza della realizzazione del programma di Sviluppo infrastrutturale della Rete di Trasmissione Montenegrina previsto dal presente accordo, dovrà assicurare una collaborazione per la costruzione delle infrastrutture di trasmissione richieste, in parallelo con la costruzione della Nuova Interconnessione Elettrica, attraverso la partecipazione di Terna, o di una società interamente controllata da Terna, nel capitale azionario di Prenos, tramite un aumento di capitale.

Articolo 4

I termini e le condizioni del Partenariato Strategico, che fa parte di un accordo unico e indivisibile per la costruzione e il funzionamento della Nuova Interconnessione Elettrica, verranno definiti da contratti che dovranno stabilire, nello specifico:

- il diritto di Terna (o di una società interamente controllata da Terna) a sottoscrivere azioni di nuova emissione di Prenos, per una quota di almeno il 22% del capitale totale di Prenos, per gli investimenti nella Rete di Trasmissione Montenegrina. Lo Stato del Montenegro rimarrà l'azionista di maggioranza di Prenos, avrà il diritto di nominare la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione, e garantirà la facoltà di Terna di nominare due dei sette membri del Consiglio di Amministrazione di Prenos.
- Gli accordi che concernono il Partenarito Strategico dovranno essere eseguiti attraverso negoziati diretti tra gli Operatori dei Sistemi di Trasmissione e il Governo del Montenegro, e dovranno essere parte del contratto che includerà, *inter alia*, l'accordo di compravendita di azioni emesse a seguito dell'aumento di capitale, i patti parasociali e l'accordo di coordinamento del progetto.

Piano di Sviluppo

Articolo 5

Gli Operatori dei Sistemi di Trasmissione dovranno procedere all'attuazione del piano di sviluppo per le infrastrutture di trasmissione direttamente collegate al funzionamento e al pieno utilizzo della Nuova Interconnessione Elettrica, includendo le Infrastrutture della Rete Collegate e le nuove interconnessioni per rafforzare il confine montenegrino con i paesi limitrofi ("Infrastrutture Aggiuntive per la Rete ").

L'attuazione del Piano di Sviluppo dovrà avere l'obiettivo di garantire l'utilizzo ottimale del Nuovo Sistema di Interconnessione per lo scambio di elettricità tra Italia e Montenegro, così come tra Italia e Sud-Est Europa, e benefici adeguati a lungo termine per i consumatori montenegrini e italiani.

Per stimolare e sostenere nuovi investimenti nel settore dell'elettricità, il Governo del Montenegro si impegna a recepire le disposizioni dei Regolamenti UE 1228/03 e 714/09.

Infrastrutture di Rete Aggiuntive e Collegate

Articolo 6

Le Infrastrutture di Rete Collegate dovranno comprendere nello specifico:

- i collegamenti fra la Nuova Interconnessione Elettrica e la già esistente Rete di Trasmissione a 400 kV del Montenegro, e
- il nuovo collegamento da 400 kV tra Plijeva e Tivat - Kotor.

Le Infrastrutture di Rete Aggiuntive dovranno comprendere:

- la nuova linea di interconnessione da 400 kV tra il Montenegro e la Bosnia-Erzegovina e/o la nuova linea di interconnessione da 400 KV tra Montenegro e Serbia;

Le Infrastrutture di Rete Aggiuntive specificate nel paragrafo due del presente Articolo dovranno essere realizzate in modo tale da garantire adeguati benefici ai consumatori finali italiani e montenegrini, e tale da assicurare anche il pieno utilizzo della Nuova Interconnessione Elettrica.

In conformità ai Regolamenti UE 1228/03 e 714/09 e alle disposizioni della legislazione montenegrina sull'energia, Terna e Prenos valuteranno congiuntamente, sulla base degli studi di fattibilità, se la realizzazione delle Infrastrutture di Rete Aggiuntive possa essere fatta in regime di *merchant lines*, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto sulle tariffe di rete per i consumatori montenegrini.

Gli Operatori dei Sistemi di Trasmissione dovranno fare ogni sforzo per assicurare che le Infrastrutture di Rete Collegate, necessarie per l'utilizzo ottimale del Nuovo Sistema di Interconnessione, siano realizzate in parallelo con la Nuova Interconnessione Elettrica.

Divisione della Capacità di Trasmissione

Articolo 7

La capacità di trasmissione resa disponibile dalla Nuova Interconnessione Elettrica, come risultante dallo Studio di Fattibilità, e avente una capacità di trasmissione complessiva di 1000 MW, e gli introiti collegati derivanti dalla congestione dovranno essere divisi in due parti, rispettivamente di competenza dei sistemi elettrici dell'Italia e del Montenegro, come di seguito specificato:

- 80% della capacità di trasmissione e degli introiti derivanti dalla congestione per il sistema elettrico dell'Italia;
- 20% della capacità di trasmissione e degli introiti derivanti dalla congestione per il sistema elettrico del Montenegro.

Articolo 8

La divisione della capacità di trasmissione è convenuta dalle parti sulla base dei volumi di investimento previsti, a cui contribuiranno, rispettivamente, gli Operatori dei Sistemi di Trasmissione, per la costruzione della Nuova Interconnessione Elettrica e le Infrastrutture di Rete Collegate, e prendendo anche in considerazione la necessità di garantire benefici adeguati a lungo termine ai clienti finali delle Parti.

Articolo 9

La capacità di trasmissione della Nuova Interconnessione Elettrica sarà offerta al mercato attraverso regole di mercato non discriminatorie, basate su disposizioni che saranno definite dalle autorità nazionali dell'Italia e del Montenegro.

Le Parti concordano anche che la piena attuazione del contenuto del presente accordo è anche direttamente collegata e dipendente dalle disposizioni e dalle modifiche necessarie che riguardano il quadro regolatorio del Montenegro riferito al dispacciamento di elettricità, in vista di un suo allineamento alle *best practices* adottate nell'UE.

Articolo 10

Le Parti convengono con il principio che dopo il termine dei 40 anni, a partire dalla data dell'entrata in esercizio della Nuova Interconnessione e Collegamento alla Rete in Montenegro, le Parti concorderanno, attraverso un negoziato, sul nuovo rapporto per dividere la Capacità Disponibile dell'Interconnessione tra sistemi elettrici montenegrino e italiano, secondo una modalità accettata da entrambe le Parti. Il periodo di 40 anni è anche in linea con il periodo di ammortamento dei cavi sottomarini, considerando i criteri tecnici e normativi adottati in Italia.

Articolo 11

Le Parti concordano che il presente Accordo rappresenta anche la base per l'aumento della capacità dei cavi, qualora ritenuto opportuno, a patto che tutti gli elementi necessari siano concordati successivamente: la struttura degli investimenti, la divisione della capacità e degli introiti derivanti dalla congestione e altri elementi, secondo una modalità accettata da entrambe le parti.

Risoluzione delle Controversie ed Entrata in Vigore

Articolo 12

Le controversie tra le Parti nell'interpretazione o nell'applicazione del presente Accordo saranno risolte attraverso canali diplomatici. Il presente Accordo potrà essere modificato con il consenso reciproco delle Parti e le modifiche entreranno in vigore in base alle procedure concordate dalle Parti.

Articolo 13

Il Presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche, per mezzo della quale le Parti ufficialmente si informano della conclusione delle rispettive procedure interne.

In fede, i rappresentanti debitamente autorizzati hanno siglato il presente accordo.

Fatto a Roma, il 6 febbraio 2010 nelle lingue italiana, montenegrina e inglese, essendo il testo in ciascuna lingua autentico e in caso di discrepanza prevalendo la versione inglese.

Per la Repubblica Italiana
Claudio Scajola
Ministro dello Sviluppo Economico

Per il Montenegro
Branko Vujović
Ministro dell'Economia

6511/P/

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia a Podgorica presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri del Montenegro, ed ha l'onore di fare riferimento alla Nota Verbale di codesto Ministero n. 011-10/5-3 dell'8 settembre 2010, che indicava il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica come data di entrata in vigore dell'Accordo sulla costruzione di una interconnessione elettrica sottomarina tra le reti di trasmissione dell'Italia e del Montenegro con la realizzazione di un partenariato strategico tra gli operatori dei sistemi di trasmissione, firmato a Roma il 6 febbraio 2010.

Questa Ambasciata d'Italia ha l'onore di informare codesto Ministero degli Affari Esteri che, ai sensi dell'art.13 del suddetto Trattato, lo strumento di ratifica è stato firmato dal Presidente della Repubblica Italiana e controfirmato dal Ministro degli Affari Esteri, ed è dunque stato acquisito agli atti del Ministero degli Affari Esteri Italiano.

L'Ambasciata d'Italia a Podgorica si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri del Montenegro gli atti della sua più alta considerazione

Podgorica, lì

Al Ministero degli Affari Esteri del Montenegro

PODGORICA

Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova

Broj: 011- 10/5-3

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore izražava svoje poštovanje Ambasadi Republike Italije u Pogorici i ima čast da obavijesti da je Skupština Crne Gore ratifikovala Sporazum između Crne Gore i Republike Italije o izgradnji podmorske elektro-energetske interkonekcije između prenosnih mreža Crne Gore i Italije sa realizacijom strateškog partnerstva operatora prenosnog sistema, potpisan 6. februara 2010. godine, u Rimu (Zakon o potvrđivanju objavljen u „Službenom listu CG-Međunarodni ugovori", broj 8/10, od 22. jula 2010. godine).

Ministarstvo moli za obavještenje da li je navedeni Sporazum ratifikovan i u Republici Italiji, kako bi se moglo pristupiti razmjeni instrumenata ratifikacije, budući da saglasno odredbama člana 13 Sporazum stupa na snagu na dan razmjene instrumenata ratifikacije.

Ministarstvo vanjskih poslova koristi i ovu priliku da Ambasadi Republike Italije u Podgorici ponovi izraze svog osobitog poštovanja.

Podgorica, 8. septembar 2010.

AMBASADA REPUBLIKE ITALIJE

Podgorica

traduzione di cortesia

Montenegro
Ministero degli Affari Esteri

No. 011-10/5-3

Il Ministero degli Affari Esteri del Montenegro presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia in Podgorica ed ha l'onore di informare che l'Assemblea del Montenegro ha ratificato l'Accordo tra il Montenegro e la Repubblica Italiana sulla costruzione di un cavo di interconnessione sottomarina tra le reti di trasmissione di energia elettrica del Montenegro e dell'Italia, firmato il 6 febbraio 2010 a Roma (la Legge di ratifica è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Montenegro – accordi internazionali, n. 8/10 del 22 luglio 2010).

Il Ministero degli Affari Esteri chiede gentilmente di essere informato se anche da parte italiana l'Accordo di cui sopra è stato ratificato al fine di procedere allo scambio degli strumenti di ratifica, tenendo presente che, come previsto dall'articolo 13, l'Accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio di questi ultimi.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia in Podgorica gli atti della sua più alta considerazione.

Podgorica, 8 settembre 2010

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PODGORICA

..................................*fine della traduzione* ....

	SCHEDA PER: GAZZETTA UFFICIALE	
FIRMA: 16.04 e 23.05.2014	ENTR. VIGORE: 28.05.2014	IN VIGORE: SI
PAESE: POLONIA		
MATERIA: attivita' lavorativa		
POSIZIONE:	DEPOSITO:	
TITOLO: ACCORDO ATTIVITA' LAVORATIVA DA PARTE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DEL PERSONALE DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO AMMINISTRATIVO TRA ITALIA E POLONIA.		
FIRMATO a: Roma	il: 16.04 e 23.05.2014	
PROVV.LEG.: =	G.U.:	
NOT. ( ) Italia: 16.04.2014 Controparte: 23.05.2014 Ricezione: 04.06.2014	Comunicato G.U.: (Tabella II:)	
DATA ENTR. VIGORE: 28.05.2014		
DURATA: illimitata		
DEN./DEC.:		
NOTE: VD.:		
CLAUSOLA ENTR.VIGORE:	ADEMPIMENTI INTERNI:	
entra in vigore il giorno della ricezione della seconda Nota Verbale	Procedura semplificata senza Ratifica	
Lingue ufficiali:	Uff. negoziatore: CERI II	

Ministero degli Affari Esteri

Prot. 1512/88800

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale di codesta Ambasciata n. 102 – 1/13 del 19 agosto 2013 e ai successivi contatti intercorsi in merito al tema dello svolgimento di un'attività lavorativa da parte dei familiari (coniugi e figli), siano essi cittadini europei o extraeuropei, del personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di carriera accreditati nei due Paesi.

Al riguardo, il Ministero degli Affari Esteri, nel rispetto del diritto internazionale, con particolare riferimento alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, ha l'onore di proporre qui di seguito la procedura affinché l'attività lavorativa in questione possa essere svolta dalla suddetta categoria di familiari rispettivamente nel territorio delle Parti, in base al principio di reciprocità.

1) In Italia, l'Ambasciata della Repubblica di Polonia dovrà notificare al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana i nomi dei familiari del personale accreditato che intendano svolgere un'attività lavorativa in Italia, includendo una descrizione della predetta attività lavorativa.

Successivamente, il Cerimoniale Diplomatico italiano, esaminata la conformità della documentazione presentata alla normativa vigente in Italia, provvederà a rilasciare nel più breve termine possibile ai familiari medesimi una nuova carta d'identità attestante anche la qualità di lavoratore, in sostituzione a quella qui già rilasciata loro al momento della registrazione nella banca dati di questo Cerimoniale Diplomatico.

L'Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma informerà inoltre il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana della conclusione, da parte dei suddetti familiari, dell'attività lavorativa notificata. Anche nel caso in cui i familiari desiderino intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere un'attività lavorativa già conclusa, l'Ambasciata della Repubblica di Polonia dovrà effettuare una nuova notifica ai sensi del primo paragrafo del punto 1).

2) In Polonia, l'Ambasciata d'Italia dovrà notificare al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica di Polonia i nomi dei familiari del personale accreditato che intendano svolgere un'attività lavorativa in Polonia, includendo una descrizione della predetta attività lavorativa.

Successivamente, il Cerimoniale Diplomatico polacco, esaminata la conformità della documentazione presentata alla normativa vigente in Polonia, informerà immediatamente l'Ambasciata d'Italia della mancanza di riserve riguardo allo svolgimento di attività lavorativa in Polonia da parte dei suddetti familiari.

Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia
ROMA

L'Ambasciata d'Italia a Varsavia informerà inoltre il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica di Polonia della conclusione, da parte dei suddetti familiari, dell'attività lavorativa notificata. Anche nel caso in cui i familiari desiderino intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere un'attività lavorativa già conclusa, l'Ambasciata d'Italia dovrà effettuare una nuova notifica ai sensi del primo paragrafo del punto 2).

3) Durante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei rispettivi Paesi di accoglienza i soggetti interessati non godranno delle immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa qualora ad essi riconosciute dai suddetti accordi internazionali, limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio di tale attività, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera c, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961.

4) Qualora i familiari godano dell'immunità dalla giurisdizione penale ai sensi dei suddetti accordi internazionali e siano accusati di un reato commesso in relazione all'esercizio di tale attività lavorativa, lo Stato inviante, darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità presentatagli dallo Stato ricevente. Resta inteso che l'esame della richiesta e il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel più breve termine possibile. Qualora non si verificasse la rinuncia da parte dello Stato d'invio, potrebbe essere considerato il richiamo del funzionario a carico del quale risulta il familiare in questione.

5) I familiari che desiderino intraprendere un'attività lavorativa dovranno rispettare la normativa vigente nello Stato ricevente in materia fiscale, di previdenza sociale, di assistenza sanitaria e del lavoro, con particolare riguardo alle procedure di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei relativi rapporti di lavoro, nonché la normativa dell'Unione Europea e gli accordi internazionali vigenti tra i due Paesi.

6) Resta inteso che i familiari svolgeranno un'attività lavorativa alle condizioni sopra descritte per la durata della missione del funzionario accreditato nel Paese ricevente.

Qualora l'Ambasciata della Repubblica di Polonia dia il suo assenso alla suddetta procedura, il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di proporre quale data della sua entrata in vigore il giorno della ricezione da parte del Ministero degli Affari Esteri della risposta dell'Ambasciata contenente l'assenso alla sua applicazione.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 16 aprile 2014

NV- 130-1/14

NOTA VERBALE

L'Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale di codesto Ministero n. Prot. 1512/88800 del 16 aprile che recita quanto segue:

"Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale di codesta Ambasciata n. 102 – 1/13 del 19 agosto 2013 e ai successivi contatti intercorsi in merito al tema dello svolgimento di un'attività lavorativa da parte dei familiari (coniugi e figli), siano essi cittadini europei o extraeuropei, del personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di carriera accreditati nei due Paesi.

Al riguardo, il Ministero degli Affari Esteri, nel rispetto del diritto internazionale, con particolare riferimento alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, ha l'onore di proporre qui di seguito la procedura affinché l'attività lavorativa in questione possa essere svolta dalla suddetta categoria di familiari rispettivamente nel territorio delle Parti, in base al principio di reciprocità.

1) In Italia, l'Ambasciata della Repubblica di Polonia dovrà notificare al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana i nomi dei familiari del personale accreditato che intendano svolgere un'attività lavorativa in Italia, includendo una descrizione della predetta attività lavorativa.

Successivamente, il Cerimoniale Diplomatico italiano, esaminata la conformità della documentazione presentata alla normativa vigente in Italia, provvederà a rilasciare nel più breve termine possibile ai familiari medesimi una nuova carta d'identità attestante anche la qualità di lavoratore, in sostituzione a quella qui già rilasciata loro al momento della registrazione nella banca dati di questo Cerimoniale Diplomatico.

Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana
Cerimoniale della Repubblica – Ufficio II
ROMA

L'Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma informerà inoltre il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana della conclusione, da parte dei suddetti familiari, dell'attività lavorativa notificata. Anche nel caso in cui i familiari desiderino intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere un'attività lavorativa già conclusa, l'Ambasciata della Repubblica di Polonia dovrà effettuare una nuova notifica ai sensi del primo paragrafo del punto 1).

2) In Polonia, l'Ambasciata d'Italia dovrà notificare al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica di Polonia i nomi dei familiari del personale accreditato che intendano svolgere un'attività lavorativa in Polonia, includendo una descrizione della predetta attività lavorativa.

Successivamente, il Cerimoniale Diplomatico polacco, esaminata la conformità della documentazione presentata alla normativa vigente in Polonia, informerà immediatamente l'Ambasciata d'Italia della mancanza di riserve riguardo allo svolgimento di attività lavorativa in Polonia da parte dei suddetti familiari.

L'Ambasciata d'Italia a Varsavia informerà inoltre il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica di Polonia della conclusione, da parte dei suddetti familiari, dell'attività lavorativa notificata. Anche nel caso in cui i familiari desiderino intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere un'attività lavorativa già conclusa, l'Ambasciata d'Italia dovrà effettuare una nuova notifica ai sensi del primo paragrafo del punto 2).

3) Durante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei rispettivi Paesi di accoglienza i soggetti interessati non godranno delle immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa qualora ad essi riconosciute dai suddetti accordi internazionali, limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio di tale attività, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera c, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961.

4) Qualora i familiari godano dell'immunità dalla giurisdizione penale ai sensi dei suddetti accordi internazionali e siano accusati di un reato commesso in relazione all'esercizio di tale attività lavorativa, lo Stato inviante, darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità presentatagli dallo Stato ricevente. Resta inteso che l'esame della richiesta e il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel più breve termine possibile. Qualora non si verificasse la rinuncia da parte dello Stato d'invio, potrebbe essere considerato il richiamo del funzionario a carico del quale risulta il familiare in questione.

5) I familiari che desiderino intraprendere un'attività lavorativa dovranno rispettare la normativa vigente nello Stato ricevente in materia fiscale, di previdenza sociale, di assistenza sanitaria e del lavoro, con particolare riguardo alle procedure di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei relativi rapporti di lavoro, nonché la normativa dell'Unione Europea e gli accordi internazionali vigenti tra i due Paesi.

6) Resta inteso che i familiari svolgeranno un'attività lavorativa alle condizioni sopra descritte per la durata della missione del funzionario accreditato nel Paese ricevente.

Qualora l'Ambasciata della Repubblica di Polonia dia il suo assenso alla suddetta procedura, il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di proporre quale data della sua entrata in vigore il giorno della ricezione da parte del Ministero degli Affari Esteri della risposta dell'Ambasciata contenente l'assenso alla sua applicazione.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvalę dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia i sensi della sua più alta considerazione."

L'Ambasciata della Repubblica di Polonia ha l'onore di confermare che il presente scambio di Note costituisce un'intesa che entrerà in vigore tra le Parti alla data della ricezione da parte del Ministero degli Affari Esteri della presente risposta dell'Ambasciata la quale da l'assenso alla sua applicazione.

L'Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione.

AMBASADA POLSKA W RZYMIE

Roma, 23 maggio 2014

Ministero degli Affari Esteri 151 2/12 3993

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale di codesta Ambasciata n. 130 – 1/14 del 23 maggio 2014 in merito allo scambio di Note Verbali costituente un'intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e l'Ambasciata della Repubblica di Polonia sul tema dello svolgimento di un'attività lavorativa da parte dei familiari (coniugi e figli), siano essi cittadini europei o extraeuropei, del personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di carriera accreditati nei due Paesi.

Al riguardo, il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di informare che il presente scambio di Note entra in vigore il giorno 28 maggio 2014, data di ricezione da parte di questo Ministero della Nota Verbale di risposta dell'Ambasciata della Repubblica di Polonia.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 4 GIU. 2014

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - CERIMONIALE

Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia
ROMA

	SCHEDA PER: GAZZETTA UFFICIALE	
FIRMA: 30.04.2003	ENTR. VIGORE: 12.02.2014	IN VIGORE: SI

PAESE: ZAMBIA	
MATERIA: PROMOZIONE E PROTEZIONE INVESTIMENTI	
POSIZIONE:	DEPOSITO:
TITOLO: Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti.	
FIRMATO a: Lusaka	il: 30.04.2003
PROVV.LEG.: =	G.U.:
NOT. ( ) Italia: 12.02.2014 Controparte: 20.09.2013 Ricezione: 21.03.2014	Comunicato G.U.: (Tabella II:)
DATA ENTR. VIGORE: 12.02.2014	
DURATA: 10 anni più altri 10, salvo denuncia dell'Accordo.	
DEN./DEC.:	
NOTE: VD.:	
CLAUSOLA ENTR.VIGORE: Art. 13	ADEMPIMENTI INTERNI:
"Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte contraente, comunicherà ufficialmente all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica."	Ratifica del Presidente della Repubblica con legge di autorizzazione alla ratifica.
Lingue ufficiali: italiano e inglese	Uff. negoziatore: DGMO XIII

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia (di seguito denominati le Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per il miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, e in particolare con riferimento agli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

e

riconoscendo che l'offrire la promozione e la protezione reciproca *a* tali investimenti, mediante Accordi internazionali, contribuirà a stimolare iniziative imprenditoriali che accresceranno la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima.

Senza limitare la portata generale di quanto precede, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonché tutti gli altri diritti "in rem", compresi, per quanto impiegabili ai fini dell'investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro diritto, interesse in società, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

c) diritti su somme di denaro o altri servizi aventi valore economico connessi ad un investimento, nonché utili reinvestiti e incrementi di capitale;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;

e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità ai regolamenti vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma in cui il bene è stato investito non implica un cambiamento nella sua natura di investimento.

2. Per investimento non si intendono:

i) richieste di denaro derivanti esclusivamente da:

a) contratti commerciali per la vendita di beni o servizi da parte di un cittadino o di un'impresa nel territorio di una Parte Contraente ad un'impresa nel territorio di un'altra Parte Contraente, o

b) concessioni di credito relative a transazioni commerciali, quali i crediti finanziari.

3. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

4. Per "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalità di quello Stato in conformità alla sua legislazione.

5. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente la sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da questa riconosciuta, come istituzioni pubbliche, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

6. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza o servizi tecnici.

7. Per "territorio" si intendono, oltre alle aree comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono anche le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano, secondo il diritto internazionale, la loro sovranità o sulle quali queste esercitano, diritti sovrani o di giurisdizione.

8. Per "Accordo di Investimento" si intende un accordo tra una Parte Contraente (o le sue Agenzie e Rappresentanze) e un investitore dell'altra Parte in materia di investimento.

9. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto quello accordato ai cittadini di ciascuna Parte Contraente, con le esenzioni previste dalla legislazione nei territori delle Parti Contraenti. Per trattamento non discriminatorio si intende altresì un trattamento che sia favorevole almeno quanto quello accordato a Stati terzi.

10. Per "diritto di accesso" si intende il diritto di essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 2

Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel suo territorio.

2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.

3. Le due Parti Contraenti garantiranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente garantirà che la gestione, la conservazione, l'uso o il godimento, la trasformazione o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonchè le società e le imprese nelle quali tali investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun modo ostacolati con misure ingiustificate o discriminatorie.

4. Ciascuna Parte creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

Articolo 3

Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione più Favorita

Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti, ed ai relativi redditi, effettuati o controllati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti, e relativi redditi, dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi come definito nell'art.1.9.

Articolo 4

Risarcimento per Danni o Perdite

Qualora i cittadini e le società di una delle Parti Contraenti subiscano danni o perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente per cause belliche, o altre forme di conflitto armato, rivoluzioni, stato d'emergenza, sommosse, insurrezioni o rivolte, dovranno ottenere dalla Parte Contraente in cui è stato effettuato l'investimento che ha subito il danno, un risarcimento, indennizzo, compensazione o altro regolamento su base non discriminatoria e, in ogni caso, non meno favorevole di quello che la Parte Contraente concede alle società o cittadini di un Paese Terzo. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili.

Articolo 5

Nazionalizzazione o Esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono essere soggetti ad alcuna misura che possa limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento degli investimenti stessi salvo nei casi specificamente previsti dalla vigente legislazione nazionale o locale, da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno nazionalizzati, espropriati, o soggetti a qualsiasi altra misura avente analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per fini di utilità pubblica, contro pronto, adeguato ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento, immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio è resa pubblica dal Governo.

Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sarà quello ufficiale del giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono resi pubblici dal Governo.

4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o evento analogo sia una società con capitale straniero, la valutazione della quota dell'investitore sarà nella valuta dell'investimento, in misura non inferiore al valore iniziale dell'investimento maggiorato degli aumenti di capitale e della rivalutazione di capitale, degli utili non distribuiti e dei fondi di riserva e decurtato del valore delle riduzioni di capitale e delle perdite.

5. Il risarcimento sarà considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia – o resti – convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

6. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo ed, in ogni caso, entro tre mesi.

7. Il risarcimento comprende gli interessi calcolati in base al tasso EURIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data di effettivo pagamento.

8. Un cittadino o una società di una delle Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento è stato espropriato, ha diritto all'immediato esame da parte delle autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi di diritto internazionale, nonchè al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse.

9. In mancanza di un accordo fra l'investitore e l'autorità competente, l'ammontare del risarcimento verrà definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo.

Il risarcimento sarà liberamente trasferibile.

10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.

11. Se, dopo l'esproprio, il bene in questione non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, per quel determinato scopo di pubblica utilità il proprietario, ovvero i suoi aventi causa, hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato.

Articolo 6

Rimpatrio di Capitali, Profitti e Redditi.

1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantirà agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile, di quanto segue:

a) capitale e importi aggiuntivi, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;

b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri redditi;

c) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;

d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;

e) compensi ed indennità pagati ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora più favorevole.

Articolo 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo Ente abbia prestato una garanzia a copertura di rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti al predetto investitore sulla base di detta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Circa il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente od al suo Ente sulla base di tale cessione, si applicheranno le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8

Procedure di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo, e in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali e saranno effettuati in valuta convertibile. Tali trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore fa domanda di trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Articolo 5, punto 3, circa il tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione od esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

Articolo 9

Composizione di controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra una delle due Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente in materia di investimenti, comprese quelle concernenti l'ammontare del risarcimento, saranno risolte per quanto possibile in via amichevole.

2. Qualora un investitore od una entità di una delle Parti abbia stipulato un Accordo di investimento, si applicherà la procedura prevista in detto accordo di investimento.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;

b) ad un arbitrato, in conformità con la legislazione nazionale;

c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), e la Parte Contraente che ospita l'investimento si impegna pertanto ad accettare il riferimento a dette regole arbitrali;

d) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimenti, per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul regolamento delle controversie in materia di investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via diplomatica qualsiasi questione concernente una procedura arbitrale o procedimenti giudiziari già avviati, fino a quando tali procedimenti siano conclusi ed una delle Parti Contraenti non abbia mancato di ottemperare alla decisione del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario entro il termine previsto dalla sentenza, ovvero entro il periodo che può essere determinato sulla base delle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili al caso di specie.

Articolo 10

Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, in via amichevole, attraverso i canali diplomatici.

2. Qualora una controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'abbia notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, la stessa dovrà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto nel presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. I due membri designeranno a loro volta un cittadino di uno Stato terzo in qualità di Presidente. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri.

4. Se, entro il periodo specificato al paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non sono state effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti può, in mancanza di altre intese, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare la nomina. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato ad effettuare la nomina, questa sarà effettuata dal Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi motivo, non possa effettuare la nomina, verrà invitato ad effettuarla il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non abbia la cittadinanza di alcuna delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti, e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti sosterranno i costi del proprio arbitro e dei propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente, ed ogni altra spesa, saranno suddivise in parti uguali tra le Parti Contraenti. Il Tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure.

Articolo 11

Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dal fatto che le Parti Contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 12

Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora gli obblighi derivanti dal diritto internazionale o dalla legislazione di una delle Parti Contraenti, attualmente vigenti o che possono entrare in vigore in un secondo momento, stabiliti successivamente dalle Parti Contraenti in aggiunta al presente Accordo, contengano norme, generali o specifiche, che diano agli investimenti e ai profitti degli investitori dell'altra Parte Contraente diritto ad un trattamento più favorevole di quello disposto dal presente Accordo, saranno tali norme, nella misura in cui sono più favorevoli, a prevalere sul presente Accordo.

2. Le disposizioni di cui all'Articolo 3 e al paragrafo 1 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e privilegi che una Parte Contraente può concedere agli investitori di Stati terzi in virtù della loro appartenenza ad Unioni Doganali o Unioni Economiche, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale stipulato per prevenire la doppia imposizione o per facilitare gli scambi trasfrontalieri.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna delle Parti Contraenti comunicherà ufficialmente all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

Articolo 14

Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13 e resterà in vigore per un ulteriore periodo di dieci (10), salvo che una delle due Parti Contraenti non denunci per iscritto, non più tardi di un anno prima della sua data di scadenza, la propria intenzione di porre termine al presente Accordo.

2. Nel caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di cinque (5) anni a partire dalle date predette.

3. I termini del presente Accordo possono essere emendati con il consenso reciproco delle due Parti Contraenti e tali emendamenti saranno realizzati tramite uno scambio di note attraverso i canali diplomatici. La data di entrata in vigore sarà regolamentata dall'Articolo 13.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Lusaka il 30 aprile 2003, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi essendo egualmente autentici.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA

Dipak K A Patel. MP

NOTE NO. 621/2014

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Zambia presents its compliments to the Embassy of Italy and has the honour to acknowledge receipt of the Latter's Note No. 31 dated 12/02/2014 notifying the completion by the Italian Government of the internal procedures for the ratification of the bilateral Investment Promotion and Protection Agreement (IPPA), signed in Lusaka on 30/04/2003.

In this regard, and in accordance with Article 13 of the above mentioned IPPA, the Agreement entered into force on the 12th of February 2014, being the date of receipt by Zambia of Italian Note Verbale No. 31.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Zambia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Italy the assurances of its highest consideration.

Lusaka, 21st March, 2014

REPUBLIC OF ZAMBIA
LUSAKA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Embassy of Italy
LUSAKA

Ambasciata d'Italia- Lusaka
Posta in arrivo
25 MAR 2014
Prot. n. ....

Embassy of Italy
Lusaka

Note Verbale No 31 00104-

The Embassy of Italy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Zambia and has the honour to refer to the Latter's Note No. 3113/2013 dated 20/09/2013 (copy enclosed) informing of the ratification of the bilateral Investment Promotion and Protection Agreement signed in Lusaka on 30th April 2003.

To this regard, and as per Article 13 of the said Agreement, the Embassy is pleased to officially notify the esteemed Ministry that also the Italian government has completed the internal procedures for the ratification of the same.

The Embassy of Italy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Zambia the assurances of its highest consideration.

AMBASCIATA D'ITALIA LUSAKA

Lusaka, 12th February 2014

Received
12 FEB 2014

Ministry of Foreign Affairs
Lusaka

NOTE VERBALE NO.3113/2013

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Zambia presents its compliments to the Embassy of Italy and with reference to the latter's Note No.68 dated 21st June, 2013, has the honour to confirm that the Investment, Promotion and Protection Agreement between Zambia and Italy was ratified by the Government of the Republic of Zambia.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Zambia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Italy the assurances of its highest consideration.

Lusaka, 20th September, 2013

AMBASCIATA D' ITALIA
Lusaka
Posta in arrivo
23 SEP 2013
Prot. 964 P.o.s.

REPUBLIC OF ZAMBIA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
LUSAKA

Embassy of Italy
LUSAKA

14A06062

Loredana Colecchia, *redattore* Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2014-SON-059) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.